



**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO
CREDITO COOPERATIVO**

Informativa al Pubblico - III Pilastro sulla situazione al 31 dicembre 2014

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11.06.2015

INDICE

PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO).....	3
TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART. 435 (1) CRR.....	5
TAVOLA 1 - SISTEMI DI GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – CIRC. 285/13 TITOLO IV, CAP.1, SEZ. VII).....	35
TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436).....	39
INFORMATIVA QUALITATIVA	39
TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492).....	40
INFORMATIVA QUALITATIVA	40
INFORMATIVA QUANTITATIVA.....	43
TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)	53
INFORMATIVA QUALITATIVA	53
INFORMATIVA QUANTITATIVA.....	57
TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439).....	60
INFORMATIVA QUALITATIVA	60
INFORMATIVA QUANTITATIVA.....	62
TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442).....	63
INFORMATIVA QUALITATIVA	63
INFORMATIVA QUANTITATIVA.....	66
TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443).....	74
INFORMATIVA QUALITATIVA	74
INFORMATIVA QUANTITATIVA.....	75
TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444).....	76
INFORMATIVA QUALITATIVA	76
INFORMATIVA QUANTITATIVA.....	77
TAVOLA 9 – ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO (ART. 445).....	78
INFORMATIVA QUANTITATIVA.....	78
TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447).....	79
INFORMATIVA QUALITATIVA	79
INFORMATIVA QUANTITATIVA.....	81
TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448).....	82
INFORMATIVA QUALITATIVA	82
INFORMATIVA QUANTITATIVA.....	84
TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450).....	85

INFORMATIVA QUALITATIVA	85
INFORMATIVA QUANTITATIVA.....	93
TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)	95
INFORMATIVA QUALITATIVA	95
INFORMATIVA QUANTITATIVA.....	98
TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446).....	99
INFORMATIVA QUALITATIVA	99

PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)

Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare Banca d'Italia n. 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti:
 - l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* - NSFR);
 - un coefficiente di "leva finanziaria" ("*leverage ratio*"), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il Secondo Pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di "*stress*", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del Secondo Pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* - RAF). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto "*Supervisory Review and Evaluation Process*" - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- c) il Terzo Pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
 - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - l'informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli;

- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L'ABE ha, inoltre, emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l'informativa al pubblico;
- al contenuto dell'informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'Art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)¹
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'Art. 435 (2) del CRR:
 - o le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - o l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - o specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - o informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte

Il presente documento, denominato "Informativa al pubblico - III Pilastro sulla situazione al 31 dicembre 2014", è stato redatto dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) Credito Cooperativo - Società Cooperativa su base individuale.

Il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Federazione Lombarda delle BCC (www.fedlo.it), come richiesto dalla normativa di riferimento.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2014 della Cassa (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex art. 14 D.Lgs. 39/2010 da parte del Collegio Sindacale) e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP 2014) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 16 maggio 2015 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Infine, si precisa che, non essendo utilizzati dalla Cassa metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452, 454 e 455 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Non sono altresì presenti le informazioni richieste dagli articoli la cui applicabilità decorre da esercizi successivi al 31 dicembre 2014.

¹ Le Disposizioni prevedono che tali informazioni siano, di norma, pubblicate in allegato al bilancio d'esercizio. Laddove non fatto, devono integrare l'informativa ex III Pilastro pubblicata sul sito *web* dell'intermediario.

TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART. 435 (1) CRR

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Cassa, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei Controlli Interni aziendale, definito in coerenza con le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate con il 15° aggiornamento alla Circolare della Banca d'Italia n.263/2006. Tali disposizioni, pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare precedente, hanno introdotto rilevanti novità che hanno impegnato la Cassa - e ancora in prospettiva - a una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi, i dispositivi interni aziendali. Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Cassa può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento. L'articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per supportare la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi.

All'insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le altre Consorelle e le strutture di secondo livello del *network*, il processo di adeguamento ha fatto riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, promosso a livello nazionale da Federcasce, cui la Cassa ha partecipato per il tramite della Federazione di appartenenza.

Risk Appetite Framework

In tale ambito, la Cassa ha definito nel corso del 2014, nel rispetto delle disposizioni in materia, il *Risk Appetite Framework* (RAF) ossia il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

L'implementazione del RAF è assicurata attraverso l'interazione fra la Funzione Controllo Rischi e la Direzione Generale in qualità anche di Funzione di Pianificazione Strategica che, a seguito dello svolgimento dei processi di pertinenza, predispongono in modo coordinato e coerente rispettivamente il *Risk Appetite Statement* (RAS) e il Piano Strategico ed il *Budget*.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Per ogni parametro identificato sono definiti:

- il livello di *risk appetite*, ovvero il livello di rischio che la Cassa intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;
- il livello di *risk tolerance*, ovvero la devianza massima dal *risk appetite* consentita;
- il livello di *risk capacity*, ovvero il massimo livello di rischio che la Cassa è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'Autorità di Vigilanza.

La Cassa ha, quindi, normato il "processo di definizione e controllo della propensione al rischio", articolato nelle seguenti fasi:

- definizione della propensione al rischio, formalizzata in uno specifico documento sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (RAS);
- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi e di indicatori di rischio;
- controllo degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, nonché rappresentazione degli esiti del predetto controllo ai competenti organi e funzioni aziendali. Al riguardo, si specifica che per controllo si intendono sia le modalità di qualificazione delle rilevazioni effettuate sui fenomeni oggetto del controllo rispetto a quanto definito in termini di obiettivi di rischio, soglie di tolleranza, limiti operativi ed indicatori di rischio, sia le procedure da adottare nel caso si riscontrino delle violazioni (cd. "Procedure di *escalation*").

Il sistema di *reporting* interno è volto ad assicurare agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell'azienda è finalizzata a consentire il controllo efficace sull'esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell'evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l'efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permette, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

La Cassa ha inoltre rivisto, al fine di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni, il processo ICAAP.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Cassa svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

In sede di predisposizione del piano industriale, è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il *Risk Appetite Statement* (RAS) con riferimento al medesimo orizzonte temporale.

Le tipologie di rischio che la Cassa intende assumere, attengono strettamente alle attività che il TUB prevede possano esercitare le Banche di Credito Cooperativo, ovvero l'esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci e la raccolta e gestione del risparmio. Per le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, si rimanda allo Statuto Sociale.

La mappatura di detti rischi viene sviluppata e aggiornata annualmente nell'ambito del processo ICAAP.

La Cassa si orienta in generale verso una bassa propensione al rischio che si qualifica in base ai seguenti elementi caratterizzanti:

- modello di *business* di BCC-CR che punta:
 - alla relazione con i soci;
 - al segmento *retail* più che al segmento *corporate*;
 - al credito piuttosto che alla finanza;
 - al frazionamento della raccolta e degli impieghi;
 - ai risultati di medio-lungo periodo rispetto a quelli a breve;
- ricerca di una redditività che generi una dinamica del patrimonio proporzionata a quella dei rischi;
- ricerca di un'adeguata dotazione di liquidità;
- controllo del rischio di trasformazione delle scadenze;
- controllo del rischio reputazionale e di conformità normativa.

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel predetto piano industriale, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche. La Cassa, avuto riguardo alla

propria operatività e ai mercati di riferimento e tenuto conto del proprio Piano Strategico, ha individuato i seguenti ambiti di definizione del proprio RAF, declinandoli con i parametri di seguito riportati:

- adeguatezza patrimoniale. In tale ambito sono considerati i seguenti *ratios* di adeguatezza patrimoniale:
 - *Tier 1 Ratio*;
 - *Total Capital Ratio*;
 - Capitale Interno Complessivo rischi di I e II Pilastro/Capitale Complessivo;
- liquidità/struttura finanziaria. In tale contesto, sono riportati gli indicatori che comprendono i nuovi *ratios* Basilea 3 sulla liquidità e la leva finanziaria, ancora in fase di sperimentazione, nonché l'indicatore di esposizione al rischio di tasso d'interesse calcolato in base al *supervisory test*:
 - *LCR*;
 - *NSFR*;
 - *Leverage Ratio*;
 - Capitale Interno a fronte del rischio di tasso d'interesse/Fondi Propri;
- vincoli specifici legati alla "mutualità" ed al "localismo":
 - operatività prevalente verso Soci;
 - operatività fuori zona di competenza territoriale;
- redditività. In tale profilo rientra l'indicatore che esprime la capacità di generare reddito, e quindi autofinanziamento, per un coerente sviluppo della dotazione patrimoniale: ROE (Risultato Netto/Capitale e Riserve).

La calibrazione degli obiettivi di rischio e delle relative soglie di tolleranza permette di individuare per ogni parametro selezionato il livello massimo di rischio che la Cassa intende assumere, articolandolo su diversi livelli:

- limiti regolamentari (*risk capacity*): coincidono per i diversi *ratios* con i limiti di vigilanza;
- soglie di tolleranza: sono fissate per ciascun indicatore in modo da assicurare alla Cassa margini sufficienti per operare, anche in condizioni di *stress*, entro il massimo rischio assumibile;
- soglie di *risk appetite*: sono calibrate in modo da garantire un "rassicurante" rispetto delle soglie di tolleranza e quindi dei limiti regolamentari;
- *target* a 1 anno e a 3 anni della propensione media al rischio: sono definiti, rispetto ai due diversi orizzonti temporali, nell'ambito del *budget* e del Piano Strategico e rappresentano la propensione media al rischio della Cassa programmata pro-tempore.

ICAAP

La Cassa ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) al nuovo quadro regolamentare con specifico riferimento alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale (ex *framework* di Basilea 3) e alle disposizioni in materia di Sistema di Controlli Interni, anche al fine di garantire la coerenza con il *Risk Appetite Framework* adottato. In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP previsto dalle disposizioni di vigilanza, sono state irrobustite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Cassa è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Cassa tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel *Risk Appetite Statement*;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di *stress*. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle nuove disposizioni di vigilanza, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di *stress* sui rischi maggiormente rilevanti;
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 4 "Requisiti di capitale".

Mappatura dei rischi

Nel rispetto della regolamentazione applicabile la Cassa ha identificato i rischi ai quali è o potrebbe essere prospetticamente esposta. L'identificazione è svolta in modo analitico tenendo conto:

- del contesto normativo di riferimento, nonché del proprio modello di *business* ed operativo;
- delle specificità derivanti dalla propria natura cooperativa;
- dei profili dimensionali e delle specificità organizzative;
- degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco dei rischi riportato nelle disposizioni di vigilanza² identifica in via minimale i rischi che sono sottoposti ad analisi per verificare l'effettiva esposizione della Cassa ai predetti rischi. Per ciascun rischio sono individuate le fonti generatrici, i processi aziendali rilevanti, le strutture coinvolte nella gestione relativa. Sulla base di quanto emerso dalle analisi svolte, la Cassa ha identificato come rilevanti i seguenti rischi:

- rischio di credito;
- rischio di controparte
- rischio di concentrazione;
- rischi di mercato, di regolamento e di concentrazione;
- rischio operativo (in tale contesto si tiene conto del rischio informativo e dei rischi connessi alle attività in *outsourcing*);
- rischio di tasso di interesse;
- rischio di liquidità;
- rischio strategico;
- rischio di reputazione;
- rischio residuo;
- rischio paese;
- rischio di trasferimento;
- rischio di leva finanziaria eccessiva;
- rischio base;
- rischio di conflitto di interessi;
- rischio derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

I rischi identificati sono stati classificati in due principali tipologie, ovvero rischi quantificabili e rischi non quantificabili.

I rischi per i quali non si dispone di metodologie di quantificazione (rischio strategico, rischio di reputazione, rischio paese, rischio di trasferimento, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio base, rischio di conflitto di interessi, rischio derivanti da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie) sono, in via minimale, valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi deputati alla relativa gestione. Tale valutazione si estrinseca nell'attribuzione di un giudizio complessivo di rilevanza del rischio articolato in più livelli. Ove rilevante, alla predetta valutazione è associata la rilevazione di taluni indicatori di rischio che consentono di qualificare la gravità e la persistenza delle eventuali criticità riscontrate nei singoli processi. In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, ecc.;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a

² Di cui all'Allegato A – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 della Circ. Banca d'Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013 e alle "Disposizioni di vigilanza per le banche", all'Allegato A – Titolo V – Capitolo 7 del 15° aggiornamento della Circ. Banca d'Italia, n. 263 del 27 dicembre 2006

diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti. In tale ambito:

- approva
 - i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto
 - le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
 - le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
 - le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
 - i piani di intervento formulati nel caso di violazione della *risk tolerance* o nel caso di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- assicura che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati;
- valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- assicura che il Piano Strategico, il RAF, l'ICAAP, il budget ed il Sistema dei Controlli Interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Cassa;
- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
- assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive

Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predisporre le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi. In tale ambito, in particolare:

- supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;

- definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *risk tolerance* o di violazione dei limiti oltre il margine di superamento ;
- cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'Organo con funzione di controllo, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Ai sensi dello Statuto Sociale, al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile, esercitato mediante la valutazione dell'adeguatezza e della funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo Sistema dei Controlli Interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di Sistema dei Controlli Interni, la Cassa ha istituito le seguenti funzioni aziendali di controllo - permanenti e indipendenti:

- Revisione Interna (*Internal Audit*);
- Funzione Controllo Rischi (*Risk Management*);
- Funzione Compliance (di Conformità alle norme);
- Funzione Antiriciclaggio.

La **Funzione di Revisione Interna** è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali;
- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l'evoluzione dei rischi con impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali;
- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Cassa;
- l'accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (IT Audit) e del piano di continuità operativa;

- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

La **Funzione Compliance** presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati;
- la valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Cassa intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse;
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della Cassa in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione di conformità alle norme. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Cassa dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La **Funzione Controllo Rischi** ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi. In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di *stress* e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Cassa, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Cassa e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato
- la formulazione di parere preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo (OMR), acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La **Funzione Antiriciclaggio** verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò, principalmente, attraverso:

- l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
- la verifica sull'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico.

In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 (il legale rappresentante della Cassa) valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette all'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere, il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.

Il ricorso all'esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Cassa in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Cassa si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso statuto sociale, con riguardo all'esternalizzazione di parte delle funzioni di controllo e della parte prevalente del proprio sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti finanziari.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Cassa ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare le Funzioni di Internal Audit e di Information Technology Audit (Funzioni di Revisione Interna) rispettivamente presso la Federazione Lombarda BCC e presso la Federazione Trentina della Cooperazione dopo aver valutato l'adeguatezza delle strutture all'uso costituite presso le stesse. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che le strutture in argomento sono costituite ed operano in aderenza ai riferimenti organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in *outsourcing* di funzioni di controllo definiti nell'ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l'adeguatezza ai modelli operativi e di controllo di una Banca di Credito Cooperativo nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e ai riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di governo della Federazione Lombarda e della Federazione Trentina non consente alla singola banca associata di esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo negli organi delle stesse Federazioni.

Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit e di Information Technology Audit prevedono che le attività in capo alle stesse siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici riferimenti dispositivi assicurano che responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività della funzione né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

Sia la Funzione di Internal Audit che la Funzione di Information Technology Audit della Cassa hanno ottenuto la certificazione di conformità relativamente all'organizzazione e allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell'Internal Auditing e al Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di un ente terzo indipendente al Sistema a fronte di un processo di

analisi e verifiche condotte secondo la metodologia definita nel “*Quality Assessment Manual*” pubblicato dall’*Institute of Internal Auditors* (IIA).

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui seguenti principali presidi.

Il **Comitato di Direzione** a cui partecipa il Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di auditore, il Direttore Generale ed i responsabili del Servizio Finanza, del Servizio Crediti, del Servizio Organizzazione, del Servizio Ispettorato, della Funzione Compliance e della Funzione Controllo Rischi supporta quest’ultima Funzione nella definizione delle proposte riguardanti la propensione al rischio, i limiti operativi, gli indicatori di rischio, i piani di intervento nei casi di violazione della soglia di *risk tolerance* o dei limiti operativi. Inoltre, collabora al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi valutando le problematiche e le criticità di natura organizzativa od operativa, nella individuazione delle iniziative di monitoraggio e mitigazione più appropriate sulla base delle evidenze emerse dagli indicatori di rilevanza e dal *self assessment* di esposizione ai rischi. Attraverso il monitoraggio dell’andamento dei rischi, verifica la coerenza nel tempo del grado di esposizione ai rischi con le strategie definite, formula eventuali proposte di modifica o aggiornamento delle politiche in materia di gestione dei rischi.

Controlli di linea

La Cassa ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell’ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l’obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell’impianto dei controlli di primo livello. La Cassa agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l’attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

Referente delle Funzioni Operative Importanti

Laddove esternalizzate, la Cassa ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all’interno dell’organizzazione, un referente interno (Referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

Funzione ICT

La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l’adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Cassa, nonché l’efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

Funzione di Sicurezza Informatica

La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Cassa, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta.

Servizio Ispettorato

Il Servizio Ispettorato è un'unità organizzativa di controllo polifunzionale, responsabile delle seguenti attività:

- verificare in maniera sistematica e continua il rispetto delle cosiddette normative speciali da parte delle funzioni aziendali interessate;
- verificare presso la rete delle Filiali, per quanto attiene la correttezza operativa, il rispetto dei poteri delegati e l'adeguatezza del presidio dei rischi, in particolare con riferimento ai rischi di frode e malversazione dei dipendenti;
- garantire un presidio nel continuo sulle attività di verifica quotidiana e sul sistema dei controlli di linea.

Fermi i ruoli e responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del Sistema dei Controlli Interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di Business le seguenti principali responsabilità:

- collaborare nell'individuazione degli indicatori di rilevanza da associare a ciascun rischio;
- collaborare alla definizione della propensione al rischio;
- produrre e mettere a disposizione i dati necessari al calcolo degli indicatori di rilevanza;
- produrre ed inoltrare i dati necessari ad alimentare i modelli e gli strumenti per la misurazione di ciascun rischio e per l'esecuzione degli stress test;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevanti nel processo di gestione dei rischi.

In termini generali e ferme le attribuzioni puntuali meglio dettagliate in seguito con riguardo a ciascun profilo di rischio:

- **il Servizio Finanza** è responsabile dell'analisi, valutazione e mitigazione dei profili di manifestazione:
 - dei rischi di mercato e di regolamento, di controparte, di aggiustamento della valutazione del credito, di tasso di interesse e di prezzo sul portafoglio di negoziazione di vigilanza e di prezzo sul portafoglio bancario, nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali, nella regolamentazione del processo finanza, nella struttura delle deleghe e dei limiti operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - del rischio di liquidità, in collaborazione con la Funzione Controllo Rischi, nel rispetto degli indirizzi definiti dalle politiche e processi di gestione del rischio stesso;
- **il Servizio Crediti** è responsabile, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni operative definiti dalla regolamentazione interna del processo del credito, dalle politiche in materia di gestione del rischio nonché dalla struttura delle deleghe e dei limiti operativi, dell'analisi, gestione e mitigazione dei profili di manifestazione del rischio di credito.

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Cassa e le principali informazioni relative alla *governance* del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio, alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. A seguito della pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni la Cassa ha intrapreso specifiche iniziative di carattere organizzativo ed operativo con riguardo al processo di gestione e controllo del rischio di credito.

I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono la formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati integrate nel Regolamento del Comparto Credito nel maggio 2014, nonché allo sviluppo, ancora in fase di definizione, dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è

ispirato al principio di separazione tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un Regolamento di processo che:

- individua le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definisce i criteri per la valutazione del merito creditizio;
- definisce le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;
- definisce, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Cassa si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Cassa si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della responsabilità attinente l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente:

- approva le politiche di gestione del rischio di credito contenenti indicazioni in merito alla propensione al rischio ed agli obiettivi da perseguire e provvede al loro riesame periodico;
- approva le modalità di rilevazione e valutazione dei rischi e fissa le linee generali del controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale;
- approva gli interventi necessari per far fronte all'eventuale stato di crisi rilevato;
- delibera in materia di erogazione, concessione e gestione del credito, approva il sistema delle deleghe in tale ambito e assicura che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro ed appropriato;
- verifica che l'assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito in coerenza con gli indirizzi strategici, che le funzioni medesime abbiano un'autonomia di giudizio appropriata e che siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- verifica che la Direzione Generale accerti periodicamente l'adeguatezza e l'efficienza delle funzioni di controllo dei rischi;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi accurato, completo e tempestivo;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo organo di supervisione e, nel caso di carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati.

La **Direzione Generale** è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, seguendo gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio;
- approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche;

- delibera in materia di erogazione, concessione e gestione del credito per le posizioni di propria competenza nel rispetto delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione;
- propone il sistema delle deleghe;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione degli interventi necessari per far fronte all'eventuale stato di crisi rilevato;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione e aggiornamento delle Politiche di gestione del rischio di credito;
- definisce, in attuazione delle politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le modalità operative per la gestione del rischio (assunzione, controllo, monitoraggio periodico, recupero) attraverso la predisposizione delle sue componenti (regole, attività, procedure e strutture organizzative) e la verifica periodica, in ogni singola fase, della loro adeguatezza e funzionalità;
- propone al Consiglio di Amministrazione, l'aggiornamento degli indicatori di rischio e delle relative soglie di attenzione;
- verifica, in base alle valutazioni condotte dalla Funzione Controllo Rischi, che i valori assunti dai vari indicatori siano compatibili con le rispettive soglie di sorveglianza ed eventualmente interviene affinché l'esposizione al rischio venga ricondotta entro limiti adeguati;
- valida i modelli per la misurazione quantitativa e qualitativa del rischio di credito e per il controllo dell'esposizione al rischio di credito;
- definisce gli interventi necessari per eliminare le carenze e le disfunzioni del sistema di gestione del rischio eventualmente rilevate, attivando le funzioni interessate.

Il **Collegio Sindacale** vigila sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa. Per l'espletamento dei propri compiti, si avvale del supporto delle funzioni di controllo interne, che gli forniscono adeguati flussi informativi sui profili organizzativi, metodologici e quantitativi. In particolare, ad esso spettano le seguenti attività specifiche:

- supporto al Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo;
- valutazione del grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni;
- analisi dei flussi informativi prodotti dagli altri organi aziendali e dalle funzioni di controllo interno;
- formulazione di osservazioni e proposte agli organi competenti.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse.

Il Servizio Crediti assicura la supervisione ed il coordinamento delle fasi operative del processo del credito ed esegue i controlli di propria pertinenza.

Il monitoraggio sistematico delle posizioni e la rilevazione delle posizioni "problematiche", nonché il coordinamento e la verifica del monitoraggio eseguito dai preposti di filiale è affidato al Servizio Ispettorato, posizionato in staff al Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la separatezza tra le funzioni di gestione e quelle di controllo.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un *iter* deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura PEF (Pratica Elettronica di Fido) che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate.

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che, come abitualmente avviene, sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti.

La Funzione Controllo Rischi è previsto che a regime (prevedibilmente nell'autunno del 2015) svolga controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione dovrà svolgere:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- controlli sul corretto svolgimento, da parte del Servizio Ispettorato, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli *haircut* applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero.

Più in generale, la Funzione Controllo Rischi, sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Cassa potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Cassa utilizza la metodologia standardizzata, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (a tal proposito si ricorda che la Cassa utilizza le valutazioni del merito creditizio rilasciate dall'ECAI Moody's).

Con riferimento alla determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, rilevano le seguenti principali modifiche introdotte dal nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014:

- trattamento delle attività fiscali anticipate ex legge n.214/2011, cui si applica la ponderazione del 100%;
- trattamento delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, diverse dalle precedenti, non dedotte, cui si applica la ponderazione del 250%;
- rimodulazione dei portafogli "esposizioni verso imprese" e "esposizioni al dettaglio", principalmente per effetto dell'applicazione della diversa soglia di fatturato di riferimento (50 milioni, anziché 5 milioni di euro);

- applicazione del fattore di sostegno (SMESF) alle esposizioni verso PMI, ovvero alle esposizioni verso imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 501 del CRR, allocate nei portafogli "esposizioni verso imprese", "esposizioni al dettaglio", "esposizioni garantite da immobili";
- migrazione nel portafoglio delle esposizioni in strumenti di capitale delle esposizioni relative agli investimenti significativi e non significativi in soggetti del settore finanziario;
- migrazione delle esposizioni verso enti senza scopo di lucro nel portafoglio delle "esposizioni verso imprese";
- applicazione della ponderazione del 100% alle esposizioni scadute garantite da immobili residenziali (che nella precedente disciplina beneficiavano della ponderazione al 50%).

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce concentrazione (geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Il Regolamento Comparto Credito e le Politiche di gestione del rischio di credito, definiti dal Consiglio di Amministrazione, in ottica di contenimento di tale rischio, stabiliscono:

- livelli massimi di esposizione sia sulla singola posizione che sul gruppo di clienti connessi, differenziati per clientela già affidata e per clientela di nuova acquisizione;
- livelli massimi di esposizione per cassa delle prime 10 e delle prime 50 posizioni sia individuali che connesse rapportate al totale degli impieghi;
- massimali di ripartizione degli impieghi per codice ATECO;
- limite massimo di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati in rapporto ai Fondi Propri.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Cassa utilizza l'algoritmo regolamentare del *Granularity Adjustment*. Coerentemente con quanto disposto dalle disposizioni, il portafoglio di riferimento è costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate al loro equivalente creditizio) verso imprese rientranti nei portafogli regolamentari "imprese e altri soggetti", "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "in stato di default", "garantite da immobili", "esposizioni in strumenti di capitale", nonché "altre esposizioni"³.

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.

Rischio di concentrazione geo-settoriale

L'algoritmo di calcolo della *Granularity Adjustment* consente di contemplare solo il profilo *single-name* del rischio di concentrazione.

La Cassa al momento non effettua una misurazione quantitativa dell'indice di *Herfindahl* settoriale (Hs) così come proposto dall'Ufficio di Analisi e Gestione dei Rischi dell'ABI, ma compie una valutazione qualitativa della propria esposizione al profilo settoriale/geo-settoriale di tale rischio sia mediante il monitoraggio mensile delle soglie di ripartizione degli impieghi nei codici ATECO che attraverso l'utilizzo di specifici indicatori forniti dalla Federazione Lombarda BCC.

³ Si specifica che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa Cassa sono escluse dal calcolo

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa .

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Cassa, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

In particolare, nella scelta delle controparti selezionate, sulla base delle linee guida presenti nel Regolamento del Comparto Finanza e nelle relative disposizioni attuative, sulla base dei limiti operativi definiti per la gestione del rischio di controparte, il Servizio Finanza, (o, negli specifici casi, il Direttore Generale) individua la controparte con cui concludere l'operazione. Preventivamente all'inserimento in procedura titoli dell'operazione, il Servizio Finanza verifica che sia possibile operare con la controparte coerentemente con i limiti operativi definiti.

La Cassa, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Cassa ha adottato il metodo semplificato.

Nel rispetto del nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014, la Cassa stima il requisito aggiuntivo sul rischio di controparte inerente l'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) applicabile all'operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 384 del CRR.

Con riferimento all'operatività in derivati OTC al fine di mitigare l'esposizione nei confronti di tale rischio, la Cassa ha stipulato con Iccrea Banca:

- accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Cassa ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate; e
- accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).

A fronte di tali accordi, la Cassa ha implementato i presidi organizzativi richiesti dalla regolamentazione di riferimento per il loro riconoscimento a fini prudenziali quali tecniche di mitigazione del rischio.

La Funzione Controllo Rischi elabora, nell'ambito della rendicontazione trimestrale ICAAP, una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di controparte destinata agli organi di vertice ed al Direttore Generale nonché al Comitato di Direzione.

RISCHI DI MERCATO, DI REGOLAMENTO E DI CONCENTRAZIONE

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti;
- **rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- **rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
 - “rischio generico”, ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - “rischio specifico”, ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- **rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- **rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione) sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di “grandi esposizioni” prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli “clienti” o “gruppi di clienti connessi”. Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che, anche in funzione dei vincoli operativi di riferimento, la Cassa non risulta esposta al rischio di opzione e al rischio di posizione in merci.

La Cassa non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo, e in ogni caso non è superiore ai 15 milioni di euro. In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” sono incluse fra le attività di rischio considerate nell'ambito della disciplina sul rischio di credito.

La Cassa ha adottato la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato. Più nello specifico, per quanto riguarda la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del **rischio di posizione sul “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”** la Cassa ha deliberato l'applicazione delle seguenti metodologie:

- **rischio di posizione generico sui titoli di debito:** utilizzo del metodo basato sulla scadenza. Tale metodo prevede il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per valuta, in fasce temporali di vita residua;
- **rischio di posizione specifico su titoli di debito:** le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza sono attribuite alla corretta categoria emittenti (emittenti a ponderazione nulla, emittenti qualificati, emittenti non qualificati, emittenti ad alto rischio). Il requisito patrimoniale per ciascuna categoria è ottenuto dal prodotto tra il rispettivo coefficiente di ponderazione e l'8%. Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte;
- **rischio di posizione sui titoli di capitale:** il requisito patrimoniale è determinato come somma del requisito generico (pari all'8% della posizione generale netta) e del requisito specifico (pari all' 8 % della posizione generale lorda). Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari.

Relativamente al **rischio di cambio** sull'intero bilancio, la Cassa è sottoposta al rispetto del vincolo del contenimento della posizione netta aperta in cambi entro il 2 per cento dei Fondi Propri è, pertanto, esclusa dall'applicazione della disciplina inerente (Cfr. Circolare 285/13).

Con riferimento al **rischio di regolamento**, l'esposizione al rischio delle transazioni scadute e non regolate:

- del tipo "con regolamento contestuale" (DVP) si ragguaglia alla differenza, se positiva, fra il prezzo a termine contrattuale da versare/ricevere e il "*fair value*" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute oggetto di compravendita da ricevere/consegnare;
- del tipo "con regolamento non contestuale" (Non DVP) è pari al corrispettivo versato ovvero al "*fair value*" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute consegnate.

Per le transazioni "con regolamento contestuale" il requisito patrimoniale è determinato applicando all'esposizione al rischio un fattore di ponderazione crescente in funzione del numero di giorni lavorativi successivi alla data di regolamento. Per le transazioni del tipo "con regolamento non contestuale":

- nel periodo compreso tra la "prima data contrattuale di regolamento" e il quarto giorno lavorativo successivo alla "seconda data contrattuale di regolamento" il requisito patrimoniale è determinato nell'ambito del rischio di credito, applicando al valore dell'esposizione creditizia, ponderato secondo i pertinenti fattori di ponderazione, il coefficiente patrimoniale dell'8%;
- dopo la seconda data contrattuale di regolamento il valore dell'esposizione al rischio, aumentato dell'eventuale differenza positiva tra il "*fair value*" del sottostante e il prezzo, va ponderato al 1250% o interamente dedotto dal capitale primario di classe 1.

La Cassa accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

Le politiche inerenti il rischio di mercato definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano sui seguenti principali elementi:

- definizione di un modello organizzativo di governo e controllo del rischio (struttura, processi, metodologie, rendicontazione periodica);
- definizione degli obiettivi di rischio rendimento;
- declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza). In particolare, con riguardo alle posizioni afferenti il Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza è stata creata una struttura di limiti dettagliati nel documento "Limiti operativi nei portafogli del comparto finanza";
- definizione delle tipologie di controparti di riferimento ed accettate;
- definizione delle tipologie di strumenti ammesse;
- elencazione degli emittenti e delle divise ammessi;
- struttura delle deleghe;
- definizione in ambito RAF di limiti operativi e soglie di *early warning* sul predetto rischio rappresentati dal rapporto Requisito patrimoniale Rischio di Mercato / Fondi Propri e VAR Portafoglio di Proprietà.

Nell'ambito delle cennate politiche sono anche definiti gli strumenti negoziabili da parte della Finanza, rappresentati da conti correnti e depositi interbancari a scadenza (con durata massima di 24 mesi), obbligazioni (anche convertibili o *cum warrant*), fondi e Sicav, derivati di copertura, azioni ed ETF non strutturati, polizze assicurative a contenuto finanziario. Resta peraltro inteso che non è ammessa l'operatività su altri strumenti finanziari se non preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell'ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Cassa ha definito nel proprio Regolamento Finanza e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività sui mercati finanziari, nell'ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dichiarato dalla clientela e di mantenere un corretto mix di strumenti volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

In tale ambito, il Servizio Finanza ha il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio di strumenti finanziari in linea con l'orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, individua gli strumenti da negoziare ed effettua l'operazione di acquisto/vendita coerentemente con la strategia che desidera realizzare (investimento o copertura) e nel rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate.

Rientra inoltre nelle responsabilità del Servizio Finanza, il monitoraggio dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e della verifica del rispetto dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti, procedendo, se opportuno, all'adeguamento della struttura e composizione del portafoglio di proprietà. Sono, infine, in capo a tale Servizio i relativi controlli di linea.

La Cassa ha istituito sistemi e controlli per la gestione dei portafogli definendo una strategia di negoziazione documentata per posizione o portafoglio e adeguate politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni. Il sistema di limiti e deleghe operative sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e sul portafoglio bancario (più volte rivisto nel corso del 2014 per adeguarlo alle contingenti situazioni di mercato) è conforme alle disposizioni di Vigilanza e coerente con le esigenze derivanti dai principi contabili internazionali.

Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso gli organi aziendali e le unità organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio di negoziazione della Cassa.

La misurazione e la gestione del rischio di mercato del portafoglio di proprietà (di negoziazione e bancario) viene supportata da reportistiche di VaR (*Value at Risk*), calcolate con la metodologia *Riskmetrics* su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza del 99 per cento, che vengono quotidianamente fornite da Cassa Centrale Banca e consentono di evidenziare la perdita massima potenziale sull'orizzonte temporale definito, tenendo in considerazione le volatilità e le correlazioni tra i diversi fattori di rischio che determinano l'esposizione al rischio di mercato del portafoglio investito (tra i quali il rischio di tasso, il rischio azionario, il rischio di cambio e il rischio di inflazione).

Il modello di misurazione del rischio di tasso non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali, ma rappresenta uno strumento interno a supporto della gestione del controllo interno del rischio.

RISCHIO OPERATIVO

E' il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso

i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, inoltre, i rischi connessi alle attività in *outsourcing*.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Cassa ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*). Per approfondimenti sulla metodologia in esame si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 16 "Rischio operativo".

Nella gestione e controllo del rischio sono coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività nelle quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la Funzione Controllo Rischi è responsabile dell'analisi e valutazione dell'esposizione al rischio e dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di competenza. A tal fine:

- utilizza le metodologie ed i *tools* di supporto per la valutazione dei rischi proposte dai gruppi di lavoro regionali/nazionali, valutando l'adeguatezza degli stessi e suggerendo eventuali implementazioni ai relativi applicativi informatici di supporto;
- è responsabile dell'individuazione degli ambiti operativi rilevanti;
- è responsabile, in stretto coordinamento con il Servizio Amministrazione e con le unità di business di volta in volta competenti, della rilevazione periodica degli eventi di perdita più significativi (*key risk indicators*) e del controllo del rispetto delle soglie di tolleranza stabilite;
- monitora i livelli di esposizione al rischio tenuto conto dei presidi organizzativi e procedurali a mitigazione degli stessi.

La Revisione Interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la Funzione Compliance, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

La Cassa, in attesa di ricevere specifiche indicazioni ovvero suggerimenti comportamentali dagli enti associativi di categoria, monitora trimestralmente l'esposizione a tale fattispecie di rischio alimentando un database nel quale sono stati individuati nel corso del 2014 degli indicatori di rischio (*key risk indicators*) che si alimentano sulla base della raccolta di eventi di perdita operativa più significativi, in ottemperanza alla richiesta della Vigilanza di approntare un processo di individuazione dei fenomeni. Sui predetti indicatori sono state definite delle soglie di attenzione il cui superamento va interpretato sia come una mancata compliance agli obiettivi interni (es. mancata soddisfazione del cliente), sia come un possibile incremento atteso della rischiosità operativa ed infine come un possibile indicatore di *control failure*, con riferimento all'efficacia/inefficacia dei presidi di controllo e mitigazione eventualmente posti in essere. Di seguito si dettagliano i *key risk indicators* individuati con la relativa soglia di attenzione:

<i>Key risk indicator</i>	Soglia di attenzione
cause e risarcimenti di lavoro	n. 1 all'anno
frodi interne per infedeltà	n. 1 all'anno
frodi su carte di credito e debito	n. 3 all'anno
cause legali con la clientela di qualsiasi tipo	n. 3 all'anno
ricorsi ad organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie da parte della clientela	n. 5 all'anno
numero reclami presentati dalla clientela	n. 5 all'anno
lamentele clientela arrivate alla Direzione/Presidenza	n. 1 al mese
azioni revocatorie subite	n. 3 all'anno
numero rapine/furti/assalti ad apparecchiature ATM	n. 2 all'anno
numero ammanchi di cassa	n. 8 all'anno
numero eventi di portabilità mutui	n. 15 all'anno
numero trasferimenti titoli su altri istituti	n. 10 all'anno
ammontare sanzioni subite (civili, amministrative e altre)	€ 10 mila all'anno
ammontare sopravvenienze passive	€ 10 mila all'anno
numeri risultati audit con giudizio inferiore a parziale adeguatezza	n. 2 all'anno
accertamenti bancari positivi	n. 20 all'anno
numero dipendenti con ferie arretrate elevato (>30 giorni)	n. 10

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

E' bene preliminarmente rammentare come la Cassa si avvalga, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del network un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza e opera).

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché flussi informativi dedicati.

Gli accordi di esternalizzazione sono in corso di revisione per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina applicabile. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza) sono in corso di definizione i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è stato richiesto di contemplare contrattualmente, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

Anche con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo sono in corso di revisione i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Con riguardo, all'esternalizzazione del contante, sono attivi tutti i presidi specifici richiesti dalla normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.

La Cassa ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

Più in generale, nell'ambito delle azioni intraprese nella prospettiva di garantire la conformità alla nuova regolamentazione introdotta da Banca d'Italia attraverso il 15° aggiornamento della Circolare 263/06, rilevano le iniziative collegate al completamento delle attività di recepimento nei profili organizzativi e nelle disposizioni interne dei riferimenti di cui ai Capitoli 8 (Sistemi Informativi) e 9 (Continuità Operativa) della nuova disciplina.

In tale ambito, la Cassa riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito nel gennaio 2015, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (inclusivi dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni) che si incardina nel più ampio sistema di gestione dei rischi della Cassa.

L'implementazione di tale metodologia permetterà di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con l'*outsourcer*. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione di un "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Cassa a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

I riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati nel novembre 2014 alla luce dei requisiti introdotti con il Capitolo 9, Titolo V della Circolare 263/06 della Banca d'Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. Pur non risultando infatti necessario, in generale, modificare la strategia di continuità operativa adottata perché di fatto le nuove disposizioni, se aggiungono taluni adempimenti, non incidono sulle strategie di fondo del piano di continuità (che appaiono coerenti con quelle declinate nelle disposizioni precedenti e nei riferimenti a suo tempo adottati dalla Cassa), si è ritenuto opportuno - nell'ambito dell'ordinario processo di revisione del piano di continuità operativa - procedere a talune integrazioni:

- nel documento "Analisi di Impatto – BIA": è stata effettuata una nuova analisi dei processi critici e delle relative schede di dettaglio che riassumono tutte le informazioni fondamentali del processo aggiornandone il contenuto sia in base all'attuale operatività, sia tenendo in considerazione le indicazioni contenute nel 15° aggiornamento alla Circolare 263/2006; inoltre è stato inserito lo schema di confronto comparativo tra gli scenari di rischio del 2004, i nuovi fattori di rischio definiti

nel 2013 e gli scenari d'impatto derivati dalla Cassa, che continuano ad essere sostanzialmente ancora validi;

- nel documento “Strategia per la Continuità Operativa”: è stata aggiornata la “Scheda tecnica operatività in regime di continuità operativa” ed è stata introdotta la “Scheda sintetica adempimenti burocratici in regime di continuità operativa”;
- nel documento “Piano di Continuità Operativa”: è stata introdotta la previsione di distribuzione integrale del documento esclusivamente in formato elettronico a tutto il personale dipendente della Cassa; è stato inserito lo schema di confronto comparativo tra gli scenari di rischio del 2004, i nuovi fattori di rischio definiti nel 2013 e gli scenari d'impatto derivati dalla Cassa che, continuano ad essere sostanzialmente ancora validi; è stata aggiornata la composizione delle strutture di gestione della crisi, in particolare sono stati rivisti i membri del comitato di crisi e del *team* di supporto ed è stato attribuito il ruolo di Responsabile della Comunicazione al Responsabile del Servizio Organizzazione, il cui compito principale è quello di supportare il Responsabile della Continuità Operativa nella predisposizione ed invio delle comunicazioni inerenti lo stato di crisi, mentre permane in capo a quest'ultimo la responsabilità delle comunicazioni ed il mantenimento dei contatti con la Banca d'Italia in caso di crisi; sono state introdotte le procedure di *escalation* e le procedure di gestione degli incidenti di sicurezza informatica; infine sono state aggiornate le Liste di Contatto della Cassa, in particolare l'allegato 5 - Lista di contatto delle risorse della Cassa - che ora prevede contatti per servizio/filiale e non più per processo;
- nel documento “Regolamento del Processo di gestione della Continuità Operativa”: coerentemente con la variazione apportata al PCO si è provveduto a modificare la composizione delle strutture di gestione della crisi ed è stato eliminato il capitolo 13 “Matrice Schematica dei principali interventi (estratti dal PCO)” in quanto tali informazioni sono già contenute nel Piano di CO che viene distribuito a tutto il personale dipendente.

La Funzione Controllo Rischi elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione, gestione e controllo dei rischi operativi, destinata agli organi di vertice, alla Direzione Generale ed alle altre funzioni aziendali di controllo.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – PORTAFOGLIO BANCARIO

Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse - portafoglio bancario, si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 11 “Esposizione al rischio di tasso di interesse”.

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Cassa non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il *funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Cassa. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
 - o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste “a vista e a revoca”);
 - o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).

- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della Cassa si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Cassa adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il Consiglio di Amministrazione della Cassa definisce le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità - formalizzati nella "Politica per la gestione della liquidità".

La liquidità della Cassa è gestita dal Servizio Finanza conformemente agli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo alle funzioni di controllo di secondo e terzo livello. In particolare, il controllo di secondo livello del rischio di liquidità è in capo alla Funzione Controllo Rischi ed è finalizzato a verificare la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Cassa intende perseguire un duplice obiettivo:

- la gestione della liquidità operativa finalizzata a verificare la capacità della Cassa di far fronte agli impegni di pagamento per cassa, previsti e imprevisi, di breve termine (fino a 12 mesi);
- la gestione della liquidità strutturale volte a mantenere un adeguato rapporto tra passività complessive e attività a medio/lungo termine (oltre i 12 mesi).

La Cassa ha strutturato il monitoraggio della situazione di liquidità operativa su 3 livelli:

- il 1° livello prevede il presidio giornaliero della posizione finanziaria a vista analizzando la disponibilità sui conti interbancari nonché il presidio giornaliero della posizione finanziaria netta a vista ed a breve della Cassa, delle masse liquide e liquidabili e delle fonti di approvvigionamento;
- il 2° livello prevede l'utilizzo mensile di report per la valutazione della robustezza delle riserve di liquidità e la determinazione degli indicatori di attenzione (report elaborati sulla base dello strumento *maturity ladder*);
- il 3° livello prevede l'utilizzo di report per la proiezione del saldo liquido della Cassa in coerenza con le aspettative di crescita di impieghi e raccolta (report elaborati sulla base dello strumento *maturity ladder*).

1° Livello di monitoraggio

Tale presidio consiste nella produzione ed analisi giornaliera del report denominato "Liquidità Gestionale" a cura del Servizio Finanza. Si tratta di un prospetto che evidenzia il saldo delle attività prontamente monetizzabili (APM) ed i flussi certi (o stimabili) delle entrate e uscite del mese successivo. Il report in parola viene inviato giornalmente al Direttore Generale, alla Funzione Controllo Rischi, alla Funzione Compliance ed al Servizio Amministrazione.

2° Livello di monitoraggio

La misurazione e il monitoraggio mensile della posizione di liquidità operativa avviene attraverso:

- il monitoraggio dell'indicatore "*Liquidity Coverage Ratio* in condizioni di normalità (LCRN)" costituito dal rapporto fra le attività liquide e i flussi di cassa netti calcolati in condizioni di moderato *stress*.

L'indicatore è stato definito su una logica analoga alla regola di liquidità a breve termine prevista dal nuovo *framework* prudenziale di Basilea 3;

- il monitoraggio e il controllo della propria posizione di liquidità verificando sia gli sbilanci periodali (*gap* periodali) sia gli sbilanci cumulati (*gap* cumulati) sulle diverse fasce temporali della *maturity ladder*;
- un *set* di indicatori sintetici finalizzati ad evidenziare vulnerabilità nella posizione di liquidità della Cassa in riferimento ai diversi fattori di rischio rilevanti, quali la concentrazione di rimborsi, la concentrazione della raccolta, la dipendenza dalla raccolta interbancaria;
- periodiche simulazioni dell'andamento prospettico della liquidità aziendale in funzione delle proprie aspettative di crescita nei successivi 12 mesi, in modo da assicurare costante coerenza tra le politiche di raccolta, di impiego e lo sviluppo del piano operativo annuale.

3° Livello di monitoraggio

Con riferimento alla gestione della liquidità strutturale la Cassa utilizza la reportistica di analisi disponibile mensilmente nell'ambito del Servizio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca. Gli indicatori di trasformazione delle scadenze misurano la durata e la consistenza di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili al fine di proporre degli indicatori sintetici utili per giudicare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Cassa. L'indicatore "*Net Stable Funding Ratio*", costituito dal rapporto fra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo termine, è stato definito su una logica prevista dal nuovo *framework* prudenziale di Basilea 3. Per entrambi gli indicatori la Cassa può verificare sia la propria posizione relativa nell'ambito di diversi sistemi di confronto aventi ad oggetto BCC-CR aderenti al Servizio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca, sia l'evoluzione temporale mese per mese degli indicatori sintetici proposti.

Al fine di valutare potenziali vulnerabilità a situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente vengono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività, sempre sulla base di report forniti mensilmente da Cassa Centrale Banca.

Le risultanze delle analisi effettuate vengono mensilmente presentate dalla Funzione Controllo Rischi al Comitato di Direzione e sistematicamente relazionate al Consiglio di Amministrazione.

La Cassa ha definito degli indicatori di pre-allarme di crisi, specifica e sistemica/di mercato, ossia un insieme di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l'individuazione di segnali che evidenzino un potenziale incremento dell'esposizione al rischio di liquidità. Tali indicatori rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo importante per l'attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste dal *Contingency Funding Plan*.

La Cassa si è dotata infatti anche di un *Contingency Funding Plan* (CFP), ossia di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. In esso sono definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

Sono in corso le attività di approfondimento della Cassa volte a rivisitare nuovamente la normativa interna sulla gestione del rischio di liquidità, in particolare alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di RAF e delle soluzioni organizzative adottate e da adottare per il recepimento della citata nuova regolamentazione.

La Cassa, nel corso del 2014, ha registrato una discreta disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri *assets*, formati prevalentemente da strumenti finanziari di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, sia dell'adozione di politiche di *funding* volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo *retail*.

La composizione del portafoglio di proprietà della Cassa, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collaterallizzati attivati con Icrea Banca e Cassa Centrale Banca per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

La liquidità della Cassa si mantiene su livelli elevati. Al 31 dicembre 2014 l'importo delle riserve di liquidità rappresentate da titoli liberi stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi 90 milioni di euro (valore di bilancio), in crescita rispetto ai 78,4 milioni di fine 2013.

Dal punto di vista strutturale, la Cassa, al 31 dicembre 2014 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio - lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l'ammontare delle attività a medio lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato della provvista stabile, rappresentata oltre che dai Fondi Propri, dalle passività a scadenza medio - lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fine di contenere l'esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).

RISCHIO STRATEGICO

Costituisce il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Cassa, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In particolare, la Cassa presidia il rischio strategico nell'ambito:

- dei processi di pianificazione strategica ed operativa, ove provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- del processo di controllo di gestione, monitorando in modo continuativo e tempestivo i risultati conseguiti e rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono portare a una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo;
- della definizione del RAF quale cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere in corrispondenza agli obiettivi strategici prefissati e al particolare modello di *business* adottato.

La Cassa, tramite la Funzione Controllo Rischi, monitora semestralmente l'esposizione a determinati profili di insorgenza di tale rischio anche attraverso i seguenti indicatori di rilevanza:

- rapporto utile netto/patrimonio di vigilanza;
- rapporto utile netto/attività fruttifere;
- variazione negli ultimi 5 anni del rapporto utile netto/patrimonio di vigilanza;
- variazione negli ultimi 5 anni del rapporto utile netto/attività fruttifere.

RISCHIO DI REPUTAZIONE

E' definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Cassa da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Cassa a incentrare gli approfondimenti per la definizione dei presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo indirizzati:

- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;

- all'adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- allo sviluppo e mantenimento di idonei sistemi di gestione e contenimento del rischio

In tale ambito la Funzione di Compliance contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, nonché la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela. Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rileva il ruolo svolto dalla Funzione Antiriciclaggio all'uopo preposta, già illustrato.

L'appartenenza al *network* cooperativo e la condivisione dei presidi di carattere istituzionale ed organizzativo della "Rete" rilevano ai fini della mitigazione del rischio in parola in virtù dei meccanismi di salvaguardia attraverso i quali il Credito Cooperativo si tutela da fenomeni isolati che potrebbero indurre conseguenze di natura reputazionale per le banche associate. Nel novero di tali presidi risaltano alcune prassi operative e meccanismi di garanzia e mutualismo che il Credito Cooperativo ha elaborato ispirandosi al proprio sistema valoriale e che trovano applicazione su scala nazionale, quali segnatamente:

- il disegno e la realizzazione dei prodotti offerti alla clientela attraverso il ruolo specialistico affidato a riconosciuti centri di competenza attivi su scala nazionale, in particolare nell'ambito di Iccrea Banca e di Cassa Centrale Banca;
- la tutela e la valorizzazione del marchio di categoria, attraverso le strutture associative nazionali e locali che determinano, promuovono e monitorano le appropriate modalità di utilizzo dello stesso;
- la garanzia che assiste diverse forme di raccolta, a breve e medio/lungo termine, attraverso i Fondi di Tutela dei Depositanti, il cui ruolo contribuisce a mantenere elevata la fiducia presso la clientela che deposita il proprio contante presso la Cassa;
- la capacità di intervento a presidio della stabilità e solidità patrimoniale del Sistema del Credito Cooperativo.

La Cassa ritiene, in conseguenza dei presidi sopra cennati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO RESIDUO

E' rappresentato dal rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate risultino meno efficaci del previsto. Ai fini della relativa valutazione la Cassa tiene conto:

- della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo);
- della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Cassa vulnerabile, determinando la necessità di adottare misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, la Cassa monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "*Leverage ratio*" disciplinato dall'articolo 429 del regolamento CRR. Tale indicatore è calcolato come la misura del capitale della Cassa

divisa per la misura dell'esposizione complessiva della medesima ed è espresso in percentuale. Ai fini del calcolo della leva il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Al 31.12.2014, il valore dell'indicatore si è attestato al 12,36% e non ha evidenziato superi dei limiti operativi interni adottati. A ciò si aggiunge che la dotazione patrimoniale della Cassa fa sì che l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva sia comunque al momento assai contenuta.

RISCHIO PAESE E RISCHIO DI TRASFERIMENTO

Il Rischio Paese è il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

Il Rischio di Trasferimento è il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione

Per quanto concerne il "rischio paese" ed il "rischio di trasferimento", l'attuale operatività della Cassa ha un impatto assai limitato, sia in termini di investimenti nell'ambito del portafoglio titoli di proprietà, sia relativamente a clientela che si finanzia in divisa estera. Nel corso dei primi mesi del 2014, nell'ambito delle rivisitazioni strategiche adottate, è stata notevolmente ridimensionata la linea di gestione in essere con Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est (alla data del 31/12/2014 la posizione ammontava a 577 mila euro in valore nominale - 637 mila controvalore di mercato in titoli di stato Zona Euro, le quote OICR del Fondo NEF Obblig. Glob. Istituz. per un controvalore di mercato di 5.531.781,56 euro e la linea azionaria anch'essa con emittenti Zona Euro per un controvalore di mercato di circa 731 mila euro) che conteneva titoli emessi da paesi diversi dall'Italia. Inoltre, nell'ambito dell'operatività legata al comparto estero, peraltro limitata e comunque assoggettata ai medesimi iter istruttori previsti per il rischio di credito, è piuttosto contenuto il numero delle controparti esposte su divise estere. Alla data del 31/12/2014 le poste in divisa estera riguardavano:

- raccolta (con clientela ed interbancaria):
 - n. 7 c/c passivi in valuta clienti residenti: n. 6 per 168.212,63 dollari USA e n. 1 per 86.763,64 rand sudafricani per un controvalore totale di euro 144.731,05 (saldo contabile);
 - n. 3 depositi interbancari passivi vincolati con Iccrea Banca, in franchi svizzeri, per un ammontare rispettivamente di 31.407,85, 84.978,20 e 1,5 milioni, a copertura di speculari finanziamenti in divisa senza vincolo di destinazione);
 - n. 2 conti di regolamento giornaliero rispettivamente di 1.090,00 dollari USA e di 40,00 franchi svizzeri in essere con Iccrea Banca (controvalore totale: 931,05 euro);
- impieghi (con clientela ed interbancari):
 - cassa contanti in valuta estera (6.480 franchi svizzeri, 3.835 sterline e 10.593 dollari USA) per un controvalore di 19.037,81 euro (saldo contabile);
 - n. 1 deposito interbancario libero attivo con Iccrea Banca per 20.650,82 dollari USA per un controvalore di 17.009,16 euro;
 - n. 2 c/c interbancari attivi in valuta per servizi resi con Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est: n. 1 di 147.706,81 dollari USA (controvalore 121.659,51 euro) e n. 1 di 87.163,64 rand sudafricani (controvalore 6.210,32 euro);
 - n. 5 c/c attivi in valuta clienti residenti: n. 3 per 360,0 franchi svizzeri per un controvalore totale di euro 299,40 (saldo contabile); n. 1 per 60,21 dollari USA per un controvalore di euro 49,59 (saldo contabile) e n. 1 per 400 rand sudafricani per un controvalore di euro 28,50 (saldo contabile);
 - n. 3 finanziamenti in valuta estera senza vincolo di destinazione per un controvalore complessivo in euro di 1.344.299,78 (saldo contabile), controbilanciati dai più sopra citati depositi vincolati in franchi svizzeri presso Iccrea Banca;
 - n. 1 mutuo chirografario con debito residuo di 14 mila dollari USA (controvalore 11.531,18 euro);
- impegni per operazioni a termine su divise (con clientela ed interbancari):

- valute da consegnare per 1,5 milioni di franchi svizzeri riconducibili ad operazioni di vendita a termine di un cliente;
- valute da ricevere per 1,5 milioni di franchi svizzeri, riconducibili ad operazioni di acquisto a termine di un cliente.

Per quanto riguarda il “rischio di trasferimento”, al momento si può affermare che, nonostante la clientela cerchi continuamente nuovi sbocchi di mercato al di fuori del nostro paese, la maggior parte delle relazioni commerciali dei clienti della Cassa sono ancora orientate verso paesi europei.

A ulteriore supporto delle valutazioni in merito al grado di rilevanza di entrambi i rischi sopra richiamati, si riporta la seguente tabella messa a disposizione dalla Federazione Lombarda BCC in cui emerge la posizione della Cassa in merito a:

- incidenza degli impieghi di clientela italiana in euro;
- incidenza degli impieghi di clientela italiana in singole altre valute;
- incidenza degli impieghi a favore di clientela di altri stati in euro;
- incidenza degli impieghi a favore di clientela di altri stati in altre valute.

IMPIEGHI per STATO RESIDENZA CONTROPARTE e VALUTA FINANZIAMENTO			
Dic-2014	Cra Di Borgo San Giacomo		
Stato (cod.16) e Valuta (cod.7)	Valore in MGL/€	%Var.	%TOT
.- IMPIEGHI ITA (16:0) / EURO (7:242)	294.289	-3,57	91,46
.- IMPIEGHI ITA / FRANCO SVIZZERO (7:3)	1.345	-50,92	0,42
.- IMPIEGHI ITA / DOLLARO USA (7:1)	0	-28,57	0,00
.- IMPIEGHI ITA / YEN GIAPPONESE (7:71)	0	-100,00	0,00
.- IMPIEGHI ITA / ALTRE VALUTE	0	0,00	0,00
.- IMP. REGNO UNITO (16:31) / EURO (7:242)	0	0,00	0,00
.- IMP. SVIZZERA (16:71) / EURO	0	0,00	0,00
.- IMP. ROMANIA (16:61) / EURO	0	0,00	0,00
.- IMPIEGHI USA (16:69) / EURO	0	0,00	0,00
.- IMP. ALTRI STATI / EURO	0	0,00	0,00
.- IMP. ALTRI STATI / DOLLARO USA	0	0,00	0,00
.- IMP. ALTRI STATI / ALTRE VALUTE	0	0,00	0,00
** TOTALE IMPIEGHI al NETTO SOFFERENZE**	295.633	-3,99	91,87
.- SOFFER. ITA (16:0) / EURO (7:242)	26.148	20,50	8,13
.- SOFFER. ITA (16:0) / ALTRE VALUTE	0	0,00	0,00
.- SOFFER. ALTRI STATI / EURO	0	0,00	0,00
.- SOFFER. ALTRI STATI / ALTRE VALUTE	0	0,00	0,00
** TOTALE SOFFERENZE**	26.148	20,50	8,13
** TOTALE IMPIEGHI LORDI **	321.782	-2,38	100,00

Nota: €uro x 1000 - % Var.=rispetto a 'Dic-2013 - % TOT=su TOT.IMP.

Dall'insieme delle informazioni sopra rappresentate la Cassa ritiene che il rischio paese ed il rischio di trasferimento non siano rilevanti.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe;

Come cennato la Cassa non detiene posizioni afferenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza di segno opposto, simili ma non identiche, tali da generare una esposizione al rischio in esame.

La Cassa inoltre aveva previsto una limitatissima operatività nel portafoglio HFT nel corso del 2014, avendo tra l'altro già azzerato, a fine 2013, la linea azionaria in gestione presso Cassa Centrale Banca. A titolo prudenziale si era ritenuto in ogni caso opportuno prevedere un assorbimento patrimoniale per il rischio di mercato di 100 mila euro, ipotizzando di cogliere eventuali favorevoli situazioni di mercato e quale fonte di diversificazione del portafoglio di proprietà, sempre nell'ambito di importi di contenuta rilevanza in ossequio alla sottostante regolamentazione interna. E in tale ottica, nel corso del mese di maggio 2014 la predetta linea azionaria è stata riattivata per circa 100 mila euro e successivamente gradualmente incrementata a *tranches* di 200 mila euro rispettivamente ad agosto, ottobre e dicembre 2014, con ciò determinando l'assorbimento patrimoniale per il rischio di mercato in precedenza già commentato. Sulla base di tali considerazioni la Cassa valuta il rischio in esame non rilevante.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI

E' il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Cassa possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e per i soci.

La Cassa ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

Nello specifico, si precisa che nelle politiche interne in materia di soggetti connessi la Cassa ha provveduto alla definizione del livello di propensione al rischio in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, e alla definizione di una soglia di allerta rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti degli stessi, superata la quale l'assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio, prestate da soggetti indipendenti da questi. La soglia di allerta è stata fissata nella misura del 16 per cento dei Fondi Propri ed il limite massimo delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati è stato fissato nella misura del 20 per cento dei Fondi Propri. Alla data del 31/12/2014 i suddetti limiti risultano ampiamente rispettati.

Tali riferimenti sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni volti a individuare ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, accurato censimento dei soggetti collegati, monitoraggio dell'andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, corretta e completa applicazione delle procedure deliberative definite

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo attuale e prospettico.

RISCHIO DERIVANTE DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

È il rischio conseguente un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie: la disciplina prudenziale mira a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse derivante da tali investimenti, conformemente al criterio della sana e prudente gestione, mediante la fissazione di limiti prudenziali e l'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni.

Coerentemente al principio di proporzionalità e al fine di dare attuazione agli obiettivi normativi, la Cassa ha formalizzato le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di

classificazione degli investimenti indiretti in *equity*”, nelle quali ha definito le tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie detenibili ovvero:

- partecipazioni in Organismi di Categoria,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa.

A tal proposito, si precisa che la Cassa, oltre alle partecipazioni in Organismi di Categoria detenute conformemente alle previsioni normative e statutarie, alla data del 31/12/2014 deteneva investimenti partecipativi nelle seguenti imprese non finanziarie: BIT - Finanziaria per l’investimento sul territorio S.p.A., CSMT Gestione S.c.r.l. e BCC Energia - Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici, per un valore nominale complessivo di euro 157.039,92 pari allo 0,27 per cento dei Fondi Propri, rispetto ad un limite interno fissato allo 0,60 per cento.

La Cassa ha inoltre investimenti indiretti in *equity* riferiti a BCC Private *Equity* e Securfondo per un importo complessivo di euro 156.944,48, detenuti nel portafoglio AFS. Con riferimento ai criteri di contabilizzazione fare rinvio alla Tavola 10 “Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione”.

Nelle proprie Politiche la Cassa ha provveduto a individuare la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo dei Fondi Propri ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sia ai singoli investimenti.

Alla prevenzione e corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse concorrono le disposizioni adottate dalla Cassa in materia di operazioni con soggetti collegati, le procedure e le politiche adottate ai fini MIFID, le disposizioni interne ai fini dell’applicazione dell’art.136 del TUB.

Al fine di evitare indebite influenze nei processi decisionali di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interesse, la Cassa ha provveduto ad individuare i livelli di responsabilità e di delega, a definire le modalità e i criteri della fase istruttoria e deliberativa, a definire i criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, a definire i flussi informativi indirizzati agli organi di governo e di controllo (informativa periodica di verifica del rispetto dei limiti prudenziali, relazione annuale da parte dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate focalizzata sui rischi associati all’investimento, rendicontazione annuale circa l’andamento delle operazioni).

Infine, la Cassa ha provveduto a disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare la corretta applicazione delle politiche interne.

TAVOLA 1 - SISTEMI DI GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – Circ. 285/13 Titolo IV, Cap.1, Sez. VII)

Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Cassa risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 23, 32-43 e 46 dello statuto sociale, consultabile presso tutte le Filiali.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Cassa:

- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Iccrea Holding Spa; ecc.), i quali formano un *network* operativo;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello statuto sociale);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica, nonché di gestione col supporto e la partecipazione del Direttore Generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio Sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

La Cassa non è tenuta a redigere il “Progetto di Governo Societario” in quanto lo Statuto sociale della stessa è sostanzialmente conforme al modello “tipo” predisposto dall’associazione di categoria ed è stato preventivamente, vagliato dalla Banca d’Italia.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all’interno di una serie di regolamenti che la Cassa ha adottato nel tempo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regolamento Interno, Regolamento dei Flussi Informativi da/verso/tra gli Organi sociali, Codice Etico).

La Cassa ha altresì disciplinato con apposito regolamento il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla sua composizione ed al suo funzionamento. Analoga autovalutazione viene espletata anche dal Collegio Sindacale.

Categoria in cui è collocata la Cassa all’esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Cassa. Ed invero, le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

La Cassa rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Cassa nella categoria superiore.

In particolare:

- l’attivo al 31/12/2014 è risultato pari a 467,8 milioni di euro;
- per gli anni dal 2015 al 2016, sulla base dell’evoluzione previsionale degli *asset*, non si ritiene di superare la predetta soglia di 3,5 miliardi di euro;

- la Cassa è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che la sua operatività si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;
- la complessità organizzativa è ridotta, contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative che presentano una limitata articolazione anche tenuto dell'elevato ricorso a servizi e infrastrutture offerti dagli organismi di categoria.

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni

Ai sensi dello Statuto della Cassa, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici). Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 18 maggio 2013 ha nominato per gli esercizi 2013-2015 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015) un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) amministratori

Altresì, in data 18 maggio 2013, l'Assemblea dei Soci ha nominato per gli esercizi 2013-2015 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015) un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Cassa risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica del singolo componente
(*) Bonfiglio Sergio	Maschile	1963	20 anni	23/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015
(**) Zucchi Raffaele Nicola	Maschile	1974	8 anni	23/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015
Betti Paolo	Maschile	1968	17 anni	18/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015
Facchinetti Enzo	Maschile	1950	2 anni	18/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015
Lama Domenico	Maschile	1962	2 anni	18/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015
Sfondrini Marco	Maschile	1958	17 anni	18/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015
Tagliani Rita	Femminile	1953	2 anni	18/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015

(*) = Presidente del Consiglio di Amministrazione

(**) = Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Composizione del Collegio Sindacale

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	In carica dal	In carica fino a
(*) Sindaco Effettivo	Tanfoglio Fausto Felice	Maschile	1954	18/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015
Sindaco Effettivo	Merlini Luigi	Maschile	1950	18/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015
Sindaco Effettivo	Uberti Gianmarco	Maschile	1969	18/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015
Sindaco Supplente	Bassini Dario Eugenio	Maschile	1961	18/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015
Sindaco Supplente	Ferrari Gianfranco	Maschile	1952	18/05/2013	Assemblea appr. Bilancio 2015

(*) = Presidente del Collegio Sindacale

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza. Si evidenzia inoltre che è stato nominato un amministratore incaricato (amministratore indipendente) con riguardo alle operazioni con soggetti collegati.

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

In ragione della forma di cooperativa a mutualità prevalente, della composizione della base sociale nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti dagli esponenti aziendali

Nominativo	Carica	Società/Ente	Tipologia	
Bonfiglio Sergio	Amministratore esecutivo	Ghisalba Srl	Amministratore e socio unici	
		Villa Zaccaria Snc di Bonfiglio Sergio e C.	Socio amministratore e legale rappresentante	
		Federazione Lombarda delle BCC Società Cooperativa	Consigliere	
Zucchi Raffaele Nicola	Amministratore esecutivo	/	/	
Betti Paolo	Amministratore esecutivo non	Centoraggi per l'uso intelligente dell'energia Società Cooperativa	Consigliere	
		Hermes Investments Ltd	Amministratore	
Facchinetti Enzo	Amministratore esecutivo non	/	/	
Lama Domenico	Amministratore esecutivo non	Elledi Snc di Lama Domenico e Pedretti Maria Ines	Socio Amministratore e lavorante	
Sfondrini Marco	Amministratore esecutivo	Farmacia Sfondrini Marco	Titolare ditta individuale	
Tagliani Rita	Amministratore esecutivo non	/	/	
Tanfoglio Fausto Felice	Sindaco effettivo	C.E.D. di Tanfoglio Fausto & C. Sas	Socio accomandatario	
		CED Srl Unipersonale	Amministratore e socio unici	
		Eletro Brescia S.p.A.	Sindaco effettivo	
		Magazzini del Caffè S.p.A.	Sindaco supplente	
		Patelec Metallurgica S.p.A.	Sindaco effettivo	
		Raganella S.p.A.	Sindaco supplente	
		Anthares S.p.A.	Sindaco effettivo	
		Merlini Luigi	Sindaco effettivo	El.Da.Con. di Gnocchi Ivano & C. Sas
	R.C.A. Srl	Consigliere		
	Cooperativa Acli Bresciane Giacinto Agazzi – Società Cooperativa	Presidente Collegio Sindacale		
	Matel S.p.A.	Sindaco effettivo		
	Acli Solidale- Società Cooperativa Sociale	Revisore legale		
Uberti Gianmarco	Sindaco effettivo	R.L. Srl a socio unico		Amministratore unico
		A.S.D. F.C. Rocca 2003 Sporting		Legale rappresentante
		Jey For Peace Onlus		Presidente
		Colorificio Centrale S.p.A.	Sindaco supplente	
		Palazzani & Zubani S.p.A.	Sindaco effettivo	
		Sogefin Srl	Sindaco supplente	
	So.Ge.Tras. S.p.A.	Sindaco supplente		
	Sogegroup S.p.A.	Sindaco supplente		
Nominativo	Carica	Società/Ente	Tipologia	

Bassini Dario Eugenio	Sindaco supplente	Sirmione 2 S.p.A.	Sindaco effettivo
Ferrari Gianfranco	Sindaco supplente	Importazione Materie Pirme S.p.A.	Sindaco supplente
		Cecilia Srl	Sindaco supplente
		Società Internazionale Lubrificanti S.p.A.	Sindaco supplente

Per ciascun esponente aziendale risulta verificato, a cura del rispettivo Organo di appartenenza, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, previsto all'interno del "Regolamento assembleare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) - Credito Cooperativo - Società Cooperativa" revisionato dall'Assemblea dei Soci della Cassa in data 16/05/2015.

Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze

All'interno del Consiglio di Amministrazione non sono stati costituiti comitati endo-consiliari.

Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali

Come anticipato, la Cassa, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento (Regolamento flussi informativi interni) che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Cassa, dell'adeguatezza e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni. In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo

* * * * *

Per ulteriori informazioni sulla Corporate Governance della Cassa e una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Cassa, disponibile su richiesta presso tutti gli sportelli.

TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa

La banca cui si applicano gli obblighi di Informativa al Pubblico” è la Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) - Credito Cooperativo - Società Cooperativa.

Illustrazione delle differenze nelle aree di consolidamento rilevanti per i fini prudenziali e di bilancio

L'area di consolidamento ai fini prudenziali è definita sulla base del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle correlate disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia (Circ. 285/2013) mentre l'area di consolidamento ai fini del bilancio è definita sulla base dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Le principali differenze tra ambito di applicazione ai fini prudenziali e quello relativo alla normativa di bilancio riguardano la definizione del perimetro di consolidamento. Nel primo caso quest'ultimo ricomprende:

- a) le società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario, così come definito dall'art 60 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993) e
- b) le società bancarie, finanziarie e strumentali, partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca in misura pari o superiore al 20 per cento, controllate congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi.

In particolare, non rientrano nell'ambito di consolidamento ai fini prudenziali le società di assicurazione e le società veicolo le cui partecipazioni sono dedotte dai Fondi Propri della Banca, ovvero quando ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 575/2013. I metodi di consolidamento applicati ai fini prudenziali sono i seguenti:

- metodo di consolidamento integrale, applicato alle società appartenenti al gruppo bancario;
- metodo di consolidamento proporzionale, applicato alle società controllate congiuntamente di cui al precedente punto b).

Nell'ambito di consolidamento ai fini di bilancio, invece, rientrano tutte le società sottoposte a controllo, quindi anche società operanti in settori di attività dissimili.

A tal proposito si evidenzia che la Cassa non appartiene ad alcun gruppo bancario e detiene unicamente partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo congiunto (cd. partecipazioni di minoranza).

TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)

INFORMATIVA QUALITATIVA

I Fondi Propri sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui Fondi Propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'ABE, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I Fondi Propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Cassa, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 – CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*). I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente a questi ultimi si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la Banca d'Italia ha fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Tale deroga si applicherà sino a che la Commissione Europea non abbia adottato, conformemente al regolamento (UE) n. 1606/2002, lo specifico regolamento di omologazione dell'IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39. La Cassa, comunicando la propria scelta alla Banca d'Italia in data 28.01.2014, si è avvalsa della citata facoltà.

La nuova disciplina di vigilanza sui Fondi Propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale (“*phase-in*”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di “*grandfathering*” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;
- “filtri prudenziali”;
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l’avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”, riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le seguenti condizioni:

- a) sono emesse direttamente dalla Cassa;
- b) sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla Cassa né direttamente né indirettamente;
- c) sono classificate in bilancio come capitale;
- d) sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della Cassa;
- e) sono prive di scadenza;
- f) non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della Cassa, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d’Italia. Con specifico riguardo alle azioni emesse da banche cooperative e all’ipotesi di rimborso, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - salvo che nel caso di divieto imposto dalla normativa nazionale, la Cassa può rifiutare il rimborso;
 - se la normativa nazionale vieta alla Cassa di rifiutare il rimborso, le disposizioni statutarie consentono alla medesima di differire il rimborso o di limitarne la misura. La misura di tale limitazione deve poter essere decisa dalla Cassa, tenendo conto della propria situazione prudenziale e, in particolare, della complessiva situazione economica, patrimoniale e di liquidità nonché dell’esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori sui rischi, gli eventuali requisiti patrimoniali specifici e il requisito combinato di riserva di capitale. Le predette disposizioni non precludono la possibilità per la Banca d’Italia di limitare ulteriormente il rimborso secondo quanto previsto dall’articolo 78, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - il rifiuto o la limitazione del rimborso non costituiscono un caso di insolvenza della banca;
- g) non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell’ammontare dei dividendi - in quanto applicabili⁴ - in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportano a carico della Cassa l’obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi costituisce un’ipotesi di insolvenza della banca;
- j) assorbono le perdite della Cassa nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (riserve);
- k) sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la Cassa nel caso di sua liquidazione;
- l) conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della Cassa limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della Cassa o sue filiazioni; l’impresa madre della banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

⁴ Con riferimento agli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, è ammissibile un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni, purché tale massimale o limitazione siano stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell’ente.

Si evidenzia che con riguardo alle banche di credito cooperativo, il CRR ammette la computabilità di strumenti di capitale che non attribuiscono al possessore diritti di voto, a condizione che:

- in caso di insolvenza o di liquidazione della Cassa, il diritto del possessore di tali strumenti sia proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata dagli strumenti senza diritto di voto, e che
- in tutti gli altri casi, tali strumenti siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1 (ossia rispettino i requisiti illustrati alle lettere a)-n).

Lo statuto della Cassa al momento non prevede la possibilità di emettere azioni che non attribuiscono al possessore diritti di voto.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Tale aggregato non rileva per la Cassa, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di classe 2 (T 2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Per l'illustrazione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET 1, AT 1 e T2 della Cassa in essere alla data del 31 dicembre 2014 si fa rinvio alla tavola 3.2 della presente informativa, redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento (UE) n. 1423/2013.

Per ciò che attiene, invece, agli effetti connessi all'applicazione del regime transitorio sugli aggregati dei Fondi Propri della Cassa, se ne riporta la sintetica composizione:

- a) gli effetti del regime transitorio sul CET 1 (Tier 1) della Cassa ammontano complessivamente ad euro - 662.568 (valore negativo) che derivano dalla sterilizzazione delle riserve positive/negative da valutazione sui titoli rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”;
- b) gli effetti del regime transitorio sul T2 (Tier 2) della Cassa ammontano complessivamente ad euro +158.108 e sono imputabili all'applicazione dei pregressi filtri prudenziali al saldo positivo delle riserve da valutazione su titoli diversi dai titoli di Stato per i quali la Cassa ha optato per la sterilizzazione delle variazioni di “*fair value*” ai fini della determinazione dei Fondi Propri.

Infine, si rappresenta la misura dell'eccedenza del capitale primario di classe 1 e del capitale di classe 1 rispetto ai coefficienti patrimoniali previsti nel regime transitorio e pari, rispettivamente, al 4,5% e al 5,5% dell'esposizione complessiva ai rischi della Cassa alla data del 31 dicembre 2014:

- il coefficiente di capitale primario della Cassa si ragguaglia al 21,93% e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 46.831.833;
- il coefficiente di capitale di classe 1 della Banca si ragguaglia al 21,93% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 44.144.896.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 3 – Informazioni sul patrimonio

(dati in migliaia di euro)

	Totale 2014	Totale 2013
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	59.589	
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie		
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-):	(3)	
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	59.586	
D. Elementi da dedurre dal CET1		
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)	(663)	
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/- E)	58.923	
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio		
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie		
H. Elementi da dedurre dall'AT1		
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)		
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G – H +/- I)		
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio		
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie		
N. Elementi da dedurre dal T2		
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)	158	
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M – N +/- O)	158	
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	59.081	

Si fa presente che i dati comparativi relativi all'esercizio 2013 non sono stati rappresentati in conseguenza delle rilevanti modifiche apportate al quadro normativo di riferimento dal Regolamento (UE) 575/2013, entrate in vigore a far data dal 1° gennaio 2014 e a causa delle quali non si è in grado di ricostruire i dati relativi all'esercizio comparativo 2013.

Tavola 3.1.1a – Riconciliazione dello Stato Patrimoniale Attivo – prospetto sintetico (art.437 lettera a))

(dati in migliaia di euro)

Voci dell'attivo		Valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Cassa e disponibilità liquide	1.468.744	-
20.	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	794.459	(794)
	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione		
30.	Attività finanziarie valutate al fair value	1.730.932	(1.731)
40.	Attività finanziarie disponibili per la vendita	100.194.650	-
	di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario (partecipazione non significativa)	1.947.887	-
50.	Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	20.871.755	-
60.	Crediti verso banche	41.623.632	-
70.	Crediti verso clientela	287.688.098	-
110.	Attività materiali	4.094.451	-
120.	Attività immateriali	600	(600)
	di cui: avviamento connesso con attività immateriali	-	-
130.	Attività fiscali	7.256.804	0
150.	Altre attività	2.097.466	-
Totale dell'attivo		467.821.591	(3.125)

Tavola 3.1.2b – Riconciliazione dello Stato Patrimoniale Passivo – prospetto sintetico art.437 lettera b))

(dati in migliaia di euro)

Voci del passivo		Valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Debiti verso banche	1.346.338	-
	di cui: passività subordinate	-	-
20.	Debiti verso clientela	226.633.203	-
	di cui: passività subordinate	-	-
30.	Titoli in circolazione	163.690.882	-
	di cui: passività subordinate	-	-
40.	Passività finanziarie di negoziazione	294.706	295
80.	Passività fiscali	351.858	-
100.	Altre passività	13.217.840	-
110.	Trattamento di fine rapporto del personale	1.662.725	-
120.	Fondi per rischi e oneri	840.612	-
	di cui: su piani a benefici definiti dedotti dai fondi propri della banca	-	-
130.	Riserve da valutazione	876.231	213.662
	di cui: ris. da valut. utili/perdite attuariali Ias 19	(232.091)	-232.091
	di cui: attività finanziarie disponibili per la vendita	662.568	158.108
160.	Riserve	54.488.999	54.488.999
170.	Sovrapprezzi di emissione	307.821	307.821
180.	Capitale	964.078	964.078
	di cui: azioni ordinarie	964.078	964.078
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	3.146.298	-
	di cui: computati nel capitale di classe I della banca	2.951.909	2.951.909
Totale del passivo e del patrimonio netto		467.821.591	59.084.282

Tavola 3.2 – Principali caratteristiche degli strumenti di capitale (art. 437 lettera b))

Indice	Descrizione	Strumenti di CET 1	Strumenti di AT 1	Strumenti di T2	
		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
		Azioni ordinarie	Strumenti di capitale	Passività subordinata	Strumento ibrido
1	Emittente	Cra Borgo S.Giacomo			
2	Identificativo unico	non disp.			
3	Legislazione applicata allo strumento	Codice civile, TUB, Regolamento CRR			
Trattamento regolamentare					
4	Disposizioni transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1			
5	Disposizioni post transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1			
6	Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di (sub)consolidamento	Singolo ente			
7	Tipo di strumento	Azioni cooperative emesse da banche di credito cooperativo ex art. 2525 C.c. e artt. 33-37 TUB			
8	Importo rilevato nel capitale regolamentare	1.271.899			
9	Importo nominale dello strumento	10,33			
9a	Prezzo di emissione	10,33			
9b	Prezzo di rimborso	10,33			
10	Classificazione contabile	Patrimonio netto			
11	Data di emissione originaria	20/02/1901			
12	Irredimibile o a scadenza	Irredimibile			
13	Data di scadenza originaria				
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	No			
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso				
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso				
Cedole / dividendi					
17	Dividendi/cedole fissi o variabili				
18	Tasso della cedola ed eventuale indice correlato				
19	Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"				
20a	Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio				
20b	Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio				
21	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso				
22	Non cumulativo o cumulativo				
23	Convertibile o non convertibile				
24	Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione				
25	Se convertibile, in tutto o in parte				
26	Se convertibile, tasso di conversione				
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa				
28	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile				
29	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito				
30	Meccanismi di svalutazione (<i>write down</i>)				
31	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), evento(i) che la determina(no)				
32	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione totale o parziale				
33	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione permanente o temporanea				
34	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione				
35	Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (<i>senior</i>))				
36	Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie				
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi				

Tavola 3.3 – Informazioni sui Fondi Propri nel regime transitorio (art. 437 lettere d), e) e art. 492 paragrafo 3)

Indice	Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve	Importo alla data dell'informativa (A)	Importi soggetti al trattamento pre-Regolamento CRR o importo residuo prescritto dal Regolamento CRR (B)
1	Strumenti di capitale e relative riserve sovrapprezzo azioni	1.271.899	
1a	di cui: azioni ordinarie	964.078	
1b	di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie	307.821	
1c	di cui: azioni privilegiate		
1d	di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate		
2	Utili non distribuiti	54.275.536	
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	1.089.694	
3a	Fondi per rischi bancari generali		
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'art.484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1		
4a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di <i>grandfathering</i> fino al 1 gennaio 2018		
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)		
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	2.951.909	
6	Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari	59.589.038	
	Capitale primario di classe 1: rettifiche regolamentari		
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	-2.820	
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	-600	
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38 par. 3) (importo negativo)	0	0
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa	0	
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	0	
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)	0	
14	Gli utili o le perdite su passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito	0	
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)	0	0
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	0	

17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0	
18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	0
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	0
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione	0	
20b	di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)		
20c	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)	0	
20d	di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)	0	
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo)	0	0
22	Importo che supera la soglia del 15% (importo negativo)	0	0
23	di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti	0	0
25	di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee	0	0
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)	0	0
25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo)		
26	Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR	-662.568	
26a	Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468	-662.568	
26a.1	di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito	-268.426	
26a.2	di cui: plus o minusvalenze su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.	-394.142	
26a.3	di cui: plusvalenze attività materiali ad uso funzionale rilevate in base al criterio del valore rivalutato	0	
26a.4	di cui: plusvalenze attività immateriali rilevate in base al criterio del valore rivalutato	0	
26a.5	di cui: plusvalenze cumulate su investimenti immobiliari	0	
26a.6	di cui: plus o minusvalenze su partecipazioni valutate al patrimonio netto	0	
26a.7	di cui: plus o minusvalenze su differenze di cambio	0	
26a.8	di cui: plus o minusvalenze su coperture di investimenti esteri	0	
26a.9	di cui: plus o minusvalenze su attività non correnti in via di dismissione	0	
26b	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	0	
26b.1	di cui: sterilizzazione utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti	0	

27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)	0	
28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)	-665.987	0
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)	58.923.050	
	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti		
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	0	
31	di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile		
32	di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile		
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva del capitale aggiuntivo di classe 1		
33a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018		
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi		
35	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari	0	
	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari		
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	0	
38	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0	
39	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	0
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	0
41	Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	0	
41 a	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013	0	
41 a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11	0	

41 a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10	0	
41 a.3	Quota deducibile delle perdite significative relative all'esercizio in corso	0	
41 b	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale di classe 2 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013		
	Di cui voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.		
41 c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	0	
41 c.1	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di debito	0	
41 c.2	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.	0	
41 c.3	di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"	0	
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)	0	
43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	0
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)	58.923.050	
	Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti		
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	0	
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2		
47 a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018		
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi		
49	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		
50	Rettifiche di valore su crediti	0	
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari	0	

	Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari		
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo)	0	
53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0	
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore al al soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	
54a	di cui: nuove partecipazioni non soggette alle disposizioni transitorie		
54b	di cui: partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio 2013 e soggette alle disposizioni transitorie		
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	
56	Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRF)	158.108	
56a	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013	0	
56a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11	0	
56a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10	0	
56b	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013	0	
56b.1	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca ha partecipazioni significative detenute direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4	0	
56b.2	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca non ha partecipazioni significative detenute direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4	0	
56c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	158.108	
56c.1	di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito	451	
56c.2	di cui: utili non realizzati su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.	157.657	
56c.3	di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"	0	
56c.4	di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle plusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale valutati al "fair value"	0	
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2	158.108	
58	Capitale di classe 2 (T2)	158.108	
59	Capitale totale (TC = T1 + T2)	59.081.158	

59a	Attività ponderate per il rischio in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	0	
59a.1	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura al netto delle relative passività fiscali, strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente, ecc.)	0	
59a.1.1	di cui: partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	0	
59a.1.2	di cui: partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	0	
59a.1.3	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e non rivenienti da differenze temporanee	0	
59a.1.4	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee	0	
59a.2	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.)	0	
59a.2.1	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	0	
59a.2.2	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca non detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	0	
59a.3	Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente, investimenti non significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, investimenti significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, ecc.)		
60	Totale delle attività ponderate per il rischio	268.693.701	
	Coefficienti e riserve di capitale		
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	21,93	
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	21,93	
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	21,99	
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di capitale degli G-SII o O-SII), in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	2,50	
65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale	2,50	
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica		
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico		
68	di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemically Important Institutions (O-SII - enti a rilevanza sistemica)		
69	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	13,87	
	Coefficienti e riserve di capitale		

	Coefficienti e riserve di capitale		
72	Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	3.372.320	
73	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	0	
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)	147.452	
	Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2		
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)		
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato		
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)		
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni		
	Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2022)		
80	Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva		
81	Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		
82	Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva		
83	Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		
84	Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva		
85	Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		

TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Cassa

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (Circolare 2n. 85/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo “tradizionale” di valutazione della congruità tra i fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratio* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Cassa è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che verranno valutati nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Cassa rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Cassa determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*). Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Cassa ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Cassa, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Cassa ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Cassa. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Tale processo, in raccordo con il RAF (*Risk Appetite Framework*), è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite e adeguati sistemi di controllo interno.

Nell'ambito del *Risk Appetite Framework* (RAF) della Cassa la propensione al rischio definisce gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e le

politiche di assunzione dei rischi. La modalità di definizione della propensione al rischio della Cassa prevede una serie di indicatori *target* espressi in termini di:

- adeguatezza patrimoniale. In tale ambito sono considerati i seguenti *ratios* di adeguatezza patrimoniale: *Tier 1 Ratio*; *Total Capital Ratio*; Capitale Interno Complessivo rischi di I e II Pilastro/Capitale Complessivo;
- liquidità/struttura finanziaria – valutate su diversi orizzonti temporali (medio termine, breve termine), con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di liquidità (LCR e NSFR) e con riferimento alle riserve di liquidità prontamente disponibile, monitoraggio della leva finanziaria e l'indicatore di esposizione al rischio di tasso d'interesse calcolato in base al *supervisory test* (metodologia di vigilanza);
- vincoli specifici legati alla “mutualità” ed al “localismo”: indicatore dell'operatività prevalente verso Soci; indicatore dell'operatività fuori zona di competenza territoriale;
- redditività: indicatore che esprime la capacità di generare reddito, e quindi auto-finanziamento, per un coerente sviluppo della dotazione patrimoniale ROE (Risultato Netto/Capitale e Riserve).

L'ICAAP poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Cassa è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, durante le attività di valutazione, vengono presi in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco può essere eventualmente ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il *business* e l'operatività aziendale. Responsabile di tale attività è la Funzione Controllo Rischi che esegue un'attività di *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività la Funzione Controllo Rischi si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili (o tramite l'attivazione di un tavolo di lavoro dedicato). In questa fase vengono identificate inoltre le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Cassa utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato ed operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). Più in dettaglio, come richiamato nella tavola 1, vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del *Granularity Adjustment* per il rischio di concentrazione “*single-name*” e una valutazione qualitativa della propria esposizione al profilo settoriale/geo-settoriale di tale rischio sia mediante il monitoraggio mensile delle soglie di ripartizione degli impieghi nei codici ATECO che attraverso l'utilizzo di specifici indicatori forniti dalla Federazione Lombarda BCC.
- l'algoritmo semplificato “regolamentare” per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, la Cassa ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Per quanto attiene al rischio di liquidità la Cassa, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni, non quantifica capitale interno. L'esposizione al rischio di liquidità viene misurata con la metodologia basata sulla posizione finanziaria netta e sulla relativa *maturity ladder* nonché con l'analisi ed il monitoraggio dell'indicatore del requisito in materia di Copertura della Liquidità (LCR) per la liquidità operativa e dell'indicatore del rischio di liquidità strutturale, ovvero il Requisito di Finanziamento Stabile (SF).

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress test* ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale. Con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, alla luce del principio di proporzionalità e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Cassa effettua analisi di sensibilità con riferimento al rischio di credito ed al rischio di concentrazione *single name*. Per quanto attiene lo *stress test* sul rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Cassa non ha ritenuto opportuno per il momento applicare un fattore di *stress* superiore rispetto allo *shock* di +/- 200 bp già previsto della metodologia regolamentare del *supervisory test*.

La misurazione dei citati rischi in ipotesi di *stress* è sviluppata in ottica attuale e prospettica e con modalità coerenti con le metodologie di misurazione dell'esposizione ai rischi utilizzate in condizioni di normale corso degli affari. I risultati delle prove di *stress*, opportunamente analizzati, conducono ad una migliore valutazione dell'effettiva esposizione ai rischi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili sono condotte prove di *stress* in termini di analisi di sensitività e/o di scenario effettuati secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Cassa tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo - effettuato secondo il già cennato approccio "*building block*" - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica. Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività. A tal fine la Cassa:

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di *ratio target* previsti dalla propensione al rischio definita.

L'esito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale è realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici relativi alla fine dell'ultimo esercizio chiuso e alla fine dell'esercizio in corso.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa, come già specificato in precedenza) sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale⁵, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- a) *Tier 1 Ratio* in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- b) *Total Capital Ratio* in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- c) Capitale Interno Complessivo rischi di I e II Pilastro/Capitale Complessivo.

Ai fini della verifica della copertura del capitale interno complessivo la Cassa ha adottato una configurazione di capitale complessivo corrispondente all'aggregato dei Fondi Propri determinato ai sensi delle definizioni di vigilanza.

Nel caso in cui la Cassa rilevi il mancato soddisfacimento del requisito combinato di riserva di capitale in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, calcola l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD") e pone in essere le misure di conservazione del capitale disciplinate dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, sottoponendo alla stessa - nei termini previsti dalle richiamate disposizioni - un piano di conservazione del capitale preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, sulla base degli esiti dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono individuati e pianificati gli eventuali interventi correttivi relativi al contenimento dell'espansione o alla riduzione dei rischi in essere nonché all'entità complessiva del capitale complessivo e alla sua composizione.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica permette di verificare l'effetto degli interventi pianificati entro la fine dell'esercizio in corso nonché di individuare e pianificare eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di *stress* vengono condotte dalla Funzione Controllo Rischi. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Direzione Generale, responsabile dell'attività di pianificazione strategica. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili vengono implementati e gestiti dalla Funzione Controllo Rischi. Il Servizio Amministrazione, in stretto raccordo con la Funzione Controllo Rischi, è responsabile della determinazione del capitale complessivo e la riconciliazione con i Fondi Propri.

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la Funzione Controllo Rischi provvede a fornire periodicamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla Direzione Generale ed al Comitato di Direzione feed-back informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.

⁵ Con riguardo al profilo di liquidità e di leva finanziaria, come anticipato, la Cassa ha definito specifiche soglie di tolleranza nel rispetto dei vincoli regolamentari (LCR, NSFR). Tale profilo di rischio non è, ovviamente, considerato nell'ambito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale, ancorché la valutazione dello stesso sia parte integrante del processo ICAAP e i relativi risultati vengono periodicamente illustrati in sede di resoconto ICAAP.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 4.1 – Rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata (art. 438 lettera c)

(valori in migliaia di euro)

Portafogli regolamentari	Requisito patrimoniale rischio di credito
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	616
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	2
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	652
Esposizioni verso o garantite da imprese	9.650
Esposizioni al dettaglio	4.906
Esposizioni garantite da immobili	1.646
Esposizioni in stato di default	859
Esposizioni ad alto rischio	19
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	443
Esposizioni in strumenti di capitale	288
Altre esposizioni	350
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	-
Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia	-
Rischio aggiustamento della valutazione del credito	18
Totale	19.449

Tavola 4.2 – Rischio di mercato relativo al portafoglio di negoziazione (art. 438 lettera e)

(valori in migliaia di euro)

Componenti	Requisiti patrimoniali rischi di mercato
1.Rischio di posizione su strumenti di debito	-
2.Rischio di posizione su strumenti di capitale	117
3.Rischio di concentrazione	-
Rischio di posizione su strumenti di debito e di capitale	117
4.Rischio di cambio	-
5.Rischio di posizione su merci	-
6.Rischio di regolamento	-
Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato	117

Tavola 4.3 – Rischio operativo (art. 438 lettera f))

(valori in migliaia di euro)

COMPONENTI	VALORI
Indicatore rilevante - T	11.449
Indicatore rilevante - T-1	13.265
Indicatore rilevante - T-2	13.893
Media Triennale Indicatore rilevante	12.869
Coefficiente di ponderazione	15%
CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO	1.930

Tavola 4.4 – Requisiti patrimoniali specifici

La Cassa non è soggetta all'obbligo di alcun requisito patrimoniale specifico.

Tavola 4.5 – Requisiti patrimoniali: riepilogo
(valori in migliaia di euro)

Categorie/Valori	Importi non ponderati	Importi ponderati / requisiti
A. ATTIVITA' DI RISCHIO		
A.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	473.020	242.884
1. Metodologia standardizzata	473.020	242.884
2. Metodologia basata su rating interni		
2.1 Base		
2.2 Avanzata		
3. Cartolarizzazioni		
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA		
B.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE		19.431
B.2 RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO E DI CONTROPARTE		18
B.3 RISCHIO DI REGOLAMENTO		
B.4 RISCHI DI MERCATO		117
1. Metodologia standard	117	
2. Modelli interni		
3. Rischio di concentrazione		
B.5 RISCHIO OPERATIVO		1.930
1. Metodo base	1.930	
2. Metodo standardizzato		
3. Metodo avanzato		
B.6 ALTRI ELEMENTI DI CALCOLO		
B.7 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI		21.496
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA		
C.1 Attività di rischio ponderate		268.694
C.2 Capitale primario di classe I/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)		21,93%
C.3 Capitale di classe I/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		21,93%
C.4 TOTALE Fondi Propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		21,99%

TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT);
- operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST).

Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per gli strumenti derivati OTC (tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di mitigazione del rischio di credito) il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA).

Per la Cassa, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte si deve intendere limitato agli strumenti derivati finanziari negoziati fuori borsa (OTC - *over the counter*).

La Cassa utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Cassa utilizza il metodo semplificato

Conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia, la Cassa si è dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative. **In tale ambito, le politiche inerenti la gestione del rischio di controparte si basano sui seguenti principali elementi:**

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti giornalieri).

Con riferimento al primo punto, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. è la controparte di riferimento con la quale la Cassa ha sviluppato consolidati rapporti d'affari e di collaborazione, in considerazione della peculiarità e dei meccanismi operativi e gestionali del Sistema del Credito Cooperativo e Iccrea Banca S.p.A. è la controparte di riferimento del Credito Cooperativo con la quale la Cassa può comunque operare. Le controparti accettate dalla Cassa sono controparti esterne al sistema del Credito Cooperativo con le quali la Cassa effettua anche saltuariamente delle operazioni.

Con riferimento al secondo e al terzo punto, la Cassa individua le tipologie di strumenti ammessi alla negoziazione e i seguenti limiti operativi per la gestione del rischio di controparte:

- il controvalore massimo giornaliero stipulato che rappresenta il valore di mercato massimo che può essere negoziato giornalmente direttamente con la controparte, nel caso di derivati e strumenti di tesoreria quali C/C e Depositi Interbancari, Compravendite ovvero differenziale su acquisti/vendite contestuali.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, la Cassa, per espressa previsione statutaria (articolo 16 dello Statuto sociale) non può assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo. Pertanto, gli strumenti finanziari OTC negoziabili dalla Cassa possono essere solo “di copertura”, ai fini di Vigilanza, a fronte di operazioni di prestiti obbligazionari e mutui.

L’esposizione al rischio di controparte dell’operatività in derivati OTC non speculativa è molto contenuta poiché assunta esclusivamente nei confronti dell’Istituto Centrale di Categoria (Iccrea Banca S.p.A.).

Per quanto concerne le procedure di affidamento e monitoraggio creditizio attivate in concomitanza con la stipula di contratti derivati, tali attività sono svolte dalla Cassa nell’ambito della più ampia valutazione del merito creditizio del cliente connessa alla concessione del finanziamento cui il derivato è collegato.

La Cassa utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte, basate o supportate da procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione.

Per quanto concerne le politiche relative alle garanzie ed alle valutazioni concernenti il rischio di controparte la Cassa ricorre all’utilizzo di garanzie e accordi di compensazione riconosciute ai fini CRM per l’attenuazione del rischio di controparte.

Nello specifico la Cassa ha adottato accordi di compensazione bilaterale di contratti aventi ad oggetto i derivati OTC stipulati con il Gruppo Bancario Iccrea che, pur non dando luogo a novazione, prevede la formazione di un’unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell’accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Cassa ha il diritto di ricevere o l’obbligo di versare soltanto l’importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento ai derivati OTC, inquadra tali accordi nell’ambito degli “altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte”, ovvero sia degli “accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi.”

L’effetto di riduzione del rischio di controparte (e, quindi, il minor assorbimento patrimoniale) è riconosciuto a condizione che l’accordo sia stato riconosciuto dall’autorità di vigilanza e la Cassa rispetti i requisiti specifici contemplati nella normativa.

A fronte di tali accordi, la Cassa ha implementato i presidi organizzativi richiesti dalla regolamentazione di riferimento per il loro riconoscimento a fini prudenziali quali tecniche di mitigazione del rischio.

Già nel corso del 2013 la Cassa ha stipulato con il Gruppo Bancario Iccrea un accordo di marginazione che prevede lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione). La valorizzazione delle garanzie oggetto di trasferimento da una parte all’altra tiene conto del valore netto delle posizioni in essere, del valore delle eventuali garanzie precedentemente costituite in capo a una delle due parti nonché del valore cauzionale (livello minimo di trasferimento). Anche in questo caso la Cassa ha definito specifiche procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa in materia per il loro riconoscimento ai fini prudenziali.

La Cassa è priva di *rating* pertanto non ricorre il caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (*downgrading*).

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 5.1 e) – Contratti derivati OTC (art. 439 lettera e))

1.1.CONTRATTI DERIVATI OTC PER SOTTOSTANTI - PORTAFOGLIO BANCARIO

(valori in migliaia di euro)

Forma tecnica	Fair value lordo positivo dei contratti (A)	Riduzione del fair value lordo positivo dovuto a compensazione (B)	Fair value positivo al netto degli accordi di compensazione (C = A-B)	Ammontare protetto da garanzie reali (D)	Fair value positivo dei contratti al netto degli accordi di compensazione delle garanzie reali (E = C-D)
Titoli di debito e tassi di interesse	62	62	0	0	0
Titoli di capitale e indici azionari					
Valure e oro					
Altri valori					
Derivati creditizi: acquisti di protezione					
Derivati creditizi: vendite di protezione					
Totale	62	62	0	0	0

1.2.CONTRATTI DERIVATI OTC PER SOTTOSTANTI - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA

(valori in migliaia di euro)

Forma tecnica	Fair value lordo positivo dei contratti (A)	Riduzione del fair value lordo positivo dovuto a compensazione (B)	Fair value positivo al netto degli accordi di compensazione (C = A-B)	Ammontare protetto da garanzie reali (D)	Fair value positivo dei contratti al netto degli accordi di compensazione delle garanzie reali (E = C-D)
Titoli di debito e tassi di interesse					
Titoli di capitale e indici azionari					
Valure e oro	2	2	0	0	0
Altri valori					
Derivati creditizi: acquisti di protezione					
Derivati creditizi: vendite di protezione					
Totale	2	2	0	0	0

Tavola 5.2 f) g) – Esposizione creditizia e ammontare protetto (art. 439 lettere f) g)

(valori in migliaia di euro)

Forma tecnica	Esposizione creditizia prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale ammontare protetto
		Protezione del credito di tipo reale		Protezione del credito di tipo personale			
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato (A)	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale (B)	Garanzie personali (D)	Derivati su crediti		
				Ammontare protetto (E)	Valore nozionale (F)		
Contratti derivati e operazioni con regolamento al lungo termine	128	0	0	0	0	0	0
Operazioni SFT	0	0	0	0	0	0	0
Totale	128	0	0	0	0	0	0

Tavola 5.3 h) – Derivati creditizi (art. 439 lettere h))

La Cassa non opera e non detiene derivati creditizi.

TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2014 e alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Cassa. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Partite incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Per la classificazione di tali posizioni si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie personali o reali. Tra le partite incagliate sono incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Tra le partite incagliate sono in ogni caso incluse (c.d. “incagli oggettivi”) le esposizioni (diverse da quelle classificate in sofferenza o rientranti nei portafogli “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali” ed “Enti del settore pubblico” ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte) di cui facciano parte:

- a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore;
- b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - i. risultano scadute e/o sconfinanti in via continuativa:
 1. da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi;
 2. da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi;
 3. da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);
 - ii. l'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente punto 1) e delle altre quote scadute da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulta scaduta verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall'avvenuta notifica del pignoramento. Per la nozione di continuità dello scaduto e/o sconfinamento si fa riferimento a quanto previsto dalla disciplina per le “Esposizioni scadute e/o sconfinanti”, ad eccezione del fatto che non è ammessa la compensazione fra le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione non è altresì consentita ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante.

Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e fuori bilancio per le quali a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, si acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

In proposito si fa presente che con il Regolamento (UE) n. 227 del 9 gennaio 2015 è stato emanato l'*Implementing Technical Standard* (ITS) contenente le nuove definizioni di *Non-performing exposures* (NPEs) e *forbearance* predisposte dall'EBA nel 2013; la Banca d'Italia ha provveduto ad allineare le definizioni di attività deteriorate utilizzate ai fini del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza mediante il 7° aggiornamento della Circolare 272/2008, pubblicato il 20 gennaio 2015.

In particolare, tale intervento ha comportato l'introduzione delle categorie di "inadempienze probabili" e di "esposizioni oggetto di concessioni", con la contestuale abrogazione delle nozioni di "esposizioni incagliate" ed "esposizioni ristrutturate". Più in generale, la categoria delle attività finanziarie deteriorate - nel cui ambito rientrano le attività per cassa e fuori bilancio diverse dai contratti derivati e dalle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ricomprende le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; la qualifica "esposizioni oggetto di concessione" si applica invece alle attività per cassa e fuori bilancio con l'esclusione, oltre che delle due categorie sopra richiamate, anche delle garanzie rilasciate ed è riferita alle esposizioni oggetto di rinegoziazione per difficoltà finanziaria del cliente. La qualità di esposizione *forborne* segue la singola transazione, costituendo, di fatto, un sotto insieme degli *status* amministrativi (sofferenza, inadempienza probabile, scaduto /sconfinante *bonis*) e non una categoria a sé stante, a seconda dei casi, delle attività deteriorate o in *bonis*.

Le nuove disposizioni della Banca d'Italia decorrono dal 1° gennaio 2015, con la sola eccezione delle esposizioni oggetto di concessione, per le quali è prevista l'entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2015: in ragione di ciò, la presente informativa (al pari del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014) è stata redatta utilizzando le definizioni preesistenti.

Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al *fair value*. Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato, comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato: dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono pertanto valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

Ad ogni data di bilancio viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l'azienda non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni originarie pattuite.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti *non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio:

- sofferenze;
- esposizioni incagliate;
- esposizioni ristrutturate;
- esposizioni scadute.

Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia.

La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

Per talune tipologie di crediti deteriorati (quali gli scaduti e sconfinanti), i crediti sono inseriti in gruppi di attività con caratteristiche analoghe, procedendo a una svalutazione analitica determinata con metodologia forfaitaria in base alla stima dei flussi nominali futuri, corretti per le perdite attese, utilizzando i parametri di "probabilità di insolvenza" (PD) e di "perdita in caso di insolvenza" (LGD) calcolati sulla base delle serie storiche degli ultimi 5 anni, maggiorato di alcuni punti percentuali come previsto dalla regolamentazione interna.

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito oggetto di svalutazione. Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti in *bonis* - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene

per categorie di crediti omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di apprezzare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.

La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di “probabilità di insolvenza” (*PD probability of default*) e di “perdita in caso di insolvenza” (*LGD – loss given default*) differenziate per codice di attività economica, così come individuati dalla Banca d’Italia (ATECO 2007) e per garanzie prestate (eventualmente maggiorati di alcuni punti percentuali con riferimento a determinati settori in situazioni di particolare difficoltà). La conseguente rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale rispetto alla consistenza delle svalutazioni collettive dell’esercizio precedente.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 6.1 c) – Distribuzione delle esposizioni per cassa e fuori bilancio per portafogli regolamentari e tipologia di esposizioni (art. 442 lettere c))

(valori in migliaia di euro)

Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazioni e tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale	
							Totale	Media
Amministrazioni e Banche centrali	122.561	0	0	0	0		122.561	116.383
Intermediari vigilati	40.207	88	0	13	0		40.308	68.227
Amministrazioni regionali o autorità locali	121	17	0	0	0		138	176
Organismi del settore pubblico	0	0	0	0	0		0	0
Banche multilaterali di sviluppo	215	0	0	0	0		215	208
Organizzazioni internazionali	0	0	0	0	0		0	0
Imprese ed altri soggetti	120.594	36.109	0	109	0		156.812	168.732
Esposizioni al dettaglio	98.542	57.742	0	0	0		156.284	148.502
Esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni verso OICR	5.532	0	0	0	0		5.532	5.301
Esposizioni garantite da immobili	57.561	0	0	0	0		57.561	56.668
Obbligazioni bancarie garantite	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni in default	10.644	471	0	6	0		11.121	15.992
Alto rischio	157	0	0	0	0		157	80
Esposizioni in strumenti di capitale	3.606	0	0	0	0		3.606	3.391
Altre esposizioni	7.260	36	0	0	0		7.296	20.927
Posizioni verso le cartolarizzazioni	0	0				0	0	0
Totale esposizioni	467.000	94.463	0	128	0	0	561.591	604.587

Tavola 6.2 d) – Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio ripartite per tipologia di esposizioni (art. 442 lettere d))

(valori in migliaia di euro)

Aree geografiche / Tipologie di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale
ITALIA	461.083	94.375	0	128	0	0	555.586
ALTRI PAESI EUROPEI	5.868	0	0	0	0	0	5.868
RESTO DEL MONDO	49	88	0	0	0	0	137
Totale	467.000	94.463	0	128	0	0	561.591

Tavola 6.3 e) – Distribuzione per settore economico della controparte delle esposizioni deteriorate e in bonis (art. 442 lettere e))

(valori in migliaia di euro)

ESPOSIZIONI/CONTROPARTI	Governi e banche centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Imprese di assicurazione	Imprese non finanziarie		Altri soggetti		Totale
						di cui: piccole e medie imprese	di cui: piccole e medie imprese			
Attività di rischio per cassa	113.308	93	41.492	2.972	0	163.481	79.568	145.654	34.377	467.000
Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	-	17	-	138	-	78.429	50.155	15.879	9.219	94.463
Operazioni SFT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	-	-	13	-	-	19	-	96	-	128
Compensazione tra prodotti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clausole di rimborso anticipato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale esposizioni	113.308	110	41.505	3.110	-	241.929	129.723	161.629	43.596	561.591

Tavola 6.4 f) – Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio (art. 442 lettere f))

(valuta 242=Euro - valori in migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali	A vista	Da oltre 1 giorno a 7 giorni	Da oltre 7 giorni a 15 giorni	Da oltre 15 giorni a 1 mese	Da oltre 1 mese fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	Da oltre 6 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	60.987	5.902	3.420	24.738	22.946	12.538	23.236	78.296	225.727	1.996
A.1 Titoli di Stato				16	479	682	1.273	309	112.798	
A.2 Altri titoli di debito		3.028			4.127	27	816	700	594	
A.3 Quote O.I.C.R.	5.689									
A.4 Finanziamenti	55.298	2.874	3.420	24.722	18.340	11.829	21.147	77.287	112.335	1.996
- Banche	9.897			20.583						1.996
- Clientela	45.401	2.874	3.420	4.139	18.340	11.829	21.147	77.287	112.335	
Operazioni "fuori bilancio"		1		(4)	2	(15)	169	25		
B.1 Derivati finanziari con scambio di capitale		(1)								
- Posizioni lunghe				1.249						
- Posizioni corte		1		1.249						
B.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale		(1)		(4)	(10)	(15)	(28)			
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte		1		4	10	15	28			
B.3 Depositi e finanziamenti da ricevere										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
B.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
B.5 Garanzie finanziarie rilasciate		3			12		197	25		
B.6 Garanzie finanziarie ricevute										
B.7 Derivati creditizi con scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
B.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										

(valuta 001=Dollaro USA - valori in migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali	A vista	Da oltre 1 giorno a 7 giorni	Da oltre 7 giorni a 15 giorni	Da oltre 15 giorni a 1 mese	Da oltre 1 mese fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	Da oltre 6 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	139				12					
A.1 Titoli di Stato										
A.2 Altri titoli di debito										
A.3 Quote O.I.C.R.										
A.4 Finanziamenti	139				12					
- Banche	139				12					
- Clientela										
Operazioni "fuori bilancio"			1							
B.1 Derivati finanziari con scambio di capitale		1								
- Posizioni lunghe		1								
- Posizioni corte										
B.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
B.3 Depositi e finanziamenti da ricevere										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
B.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
B.5 Garanzie finanziarie rilasciate										
B.6 Garanzie finanziarie ricevute										
B.7 Derivati creditizi con scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
B.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										

(valuta 003=Franco Svizzera - valori in migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali	A vista	Da oltre 1 giorno a 7 giorni	Da oltre 7 giorni a 15 giorni	Da oltre 15 giorni a 1 mese	Da oltre 1 mese fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	Da oltre 6 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa		26	71	1.255						
A.1 Titoli di Stato										
A.2 Altri titoli di debito										
A.3 Quote O.I.C.R.										
A.4 Finanziamenti		26	71	1.255						
- Banche										
- Clientela		26	71	1.255						
Operazioni "fuori bilancio"										
B.1 Derivati finanziari con scambio di capitale										
- Posizioni lunghe				1.248						
- Posizioni corte				1.248						
B.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
B.3 Depositi e finanziamenti da ricevere										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
B.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
B.5 Garanzie finanziarie rilasciate										
B.6 Garanzie finanziarie ricevute										
B.7 Derivati creditizi con scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
B.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										

(altre valute - valori in migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali	A vista	Da oltre 1 giorno a 7 giorni	Da oltre 7 giorni a 15 giorni	Da oltre 15 giorni a 1 mese	Da oltre 1 mese fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	Da oltre 6 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	6									
A.1 Titoli di Stato										
A.2 Altri titoli di debito										
A.3 Quote O.I.C.R.										
A.4 Finanziamenti	6									
- Banche	6									
- Clientela										
Operazioni "fuori bilancio"										
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate										
C.6 Garanzie finanziarie ricevute										
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										

Tavola 6.5 g) – Distribuzione per settore economico della controparte delle esposizioni per cassa e fuori bilancio (art. 442 lettere g))

(valori in migliaia di euro)

Esposizioni/Controparti	Governi			Altri enti pubblici			Società finanziarie			Società di assicurazione			Imprese non finanziarie			Altri soggetti		
	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio
A. Esposizioni per cassa																		
A.1 Sofferenze			X			X			X			X	3.311	17.941	X	1.641	1.546	X
A.2 Incagli			X			X			X			X	4.044	8.831	X	1.595	1.168	X
A.3 Esposizioni ristrutturare			X			X			X			X			X			X
A.4 Esposizioni scadute			X			X			X			X	48	6	X	6	1	X
A.5 Altre esposizioni	113.158	X		93	X		187	X			X		215.019	X	1.563	63.475	X	165
TOTALE A	113.158			93			187						222.422	26.778	1.563	66.717	2.715	165
B. Esposizioni "fuori bilancio"																		
B.1 Sofferenze			X			X			X			X			X			X
B.2 Incagli			X			X			X			X	66		X	5		X
B.3 Altre attività deteriorate			X			X			X			X			X			X
B.4 Altre esposizioni		X		17	X		50	X			X		5.928	X		1.079	X	
TOTALE B				17			50						5.994			1.084		
TOTALE (A+B) 2014	113.158			110			237						228.416	26.778	1.563	67.801	2.715	165
TOTALE (A+B) 2013	174.301			119			664		1	585		2	243.130	19.094	567	69.172	1.566	177

Nella voce "A.5 Altre esposizioni" sono ricomprese esposizioni scadute non deteriorate nette per un importo di 2.037 migliaia di euro.

Tavola 6.6 h) – Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela e verso banche (art. 442 lettera h))

(esposizioni verso clientela - valori in migliaia di euro)

Esposizioni/Aree geografiche	ITALIA		ALTRI PAESI EUROPEI		AMERICA		ASIA		RESTO DEL MONDO	
	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive
A. Esposizioni per cassa										
A.1 Sofferenze	4.952	19.488								
A.2 Incagli	5.639	9.999								
A.3 Esposizioni ristrutturate										
A.4 Esposizioni scadute	54	7								
A.5 Altre esposizioni	391.596	1.729	337							
TOTALE	402.241	31.223	337							
B. Esposizioni "fuori bilancio"										
B.1 Sofferenze										
B.2 Incagli	71									
B.3 Altre attività deteriorate										
B.4 Altre esposizioni	7.073									
TOTALE	7.144									
TOTALE 2014	409.385	31.223	337							
TOTALE 2013	475.965	21.407	12.005							

(esposizioni verso banche - valori in migliaia di euro)

Esposizioni/Aree geografiche	ITALIA		ALTRI PAESI EUROPEI		AMERICA		ASIA		RESTO DEL MONDO	
	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive
A. Esposizioni per cassa										
A.1 Sofferenze										
A.2 Incagli										
A.3 Esposizioni ristrutturate										
A.4 Esposizioni scadute										
A.5 Altre esposizioni	41.612		38		12					
TOTALE	41.612		38		12					
B. Esposizioni "fuori bilancio"										
B.1 Sofferenze										
B.2 Incagli										
B.3 Altre attività deteriorate										
B.4 Altre esposizioni	2.234									
TOTALE	2.234									
TOTALE 2014	48.846		38		12					
TOTALE 2013	27.547		3.097		31					

Tavola 6.7 i) – Dinamica delle rettifiche di valore delle esposizioni per cassa verso clientela e verso banche (art. 442 lettera i))

(esposizioni per cassa verso clientela - valori in migliaia di euro)

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Esposizioni ristrutturata	Esposizioni scadute
A. Rettifiche complessive iniziali - di cui: esposizioni cedute non cancellate	12.443	8.213		4
B. Variazioni in aumento	11.175	7.551		7
B.1 rettifiche di valore	8.434	7.551		7
B.1.bis perdite da cessione				
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	2.741			
B.3 altre variazioni in aumento				
C. Variazioni in diminuzione	4.130	5.765		4
C.1 riprese di valore da valutazione	3.097	1.683		2
C.2 riprese di valore da incasso	49	1.159		1
C.2.bis utili da cessione				
C.3 cancellazioni	984	182		1
C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate		2.741		
C.5 altre variazioni in diminuzione				
D. Rettifiche complessive finali - di cui: esposizioni cedute non cancellate	19.488	9.999		7

Alla data del 31/12/2014 la Cassa non deteneva esposizioni verso banche oggetto di rettifiche di valore.

TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nel corso della propria operatività la Cassa pone in essere svariate operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi.

In particolare le principali operazioni in essere al 31 dicembre 2014 e realizzate dalla Cassa sono le seguenti:

- accordi di collateralizzazione formalizzati con il Gruppo Bancario Iccrea nell'ambito dell'operatività in derivati OTC, i quali prevedono lo scambio bilaterale della garanzia con frequenza giornaliera, la garanzia essendo costituita da contante, ovvero da titoli governativi di elevata liquidità e qualità creditizia, comunque soggetti ad un adeguato scarto prudenziale;
- linee di credito concesse alla Cassa da Iccrea Banca S.p.A. garantite da titoli.

Tali tipologie di operazioni sono poste in essere principalmente con lo scopo di:

- permettere alla Cassa di accedere a forme di provvista al momento dell'operazione considerate vantaggiose;
- accedere, tramite il rilascio di garanzie reali, a particolari mercati o tipologie di attività (ad esempio, nell'operatività con controparti centrali o partecipanti diretti).

Si specifica, infine, che l'informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 giugno 2014 dall'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate: in particolare, come espressamente previsto dalla Circolare n. 285/2013, per la divulgazione dei dati relativi al primo periodo di riferimento la Cassa ha scelto di utilizzare solo i dati riferiti al 31 dicembre 2014 in luogo della media mobile trimestrale calcolata con riferimento all'intero esercizio 2014.

L'evoluzione del saldo durante l'anno 2014 è correlata, principalmente, alla partecipazione alle operazioni di rifinanziamento (*Long Term Refinancing Operation - LTRO*) poste in essere dalla Banca Centrale Europea (BCE) nel 2011 e nel 2012 per le quali la Cassa si è aggiudicata complessivamente 70 mln di euro con durata triennale al tasso dell'1% (alla data della presente relazione 0,75%). Peraltro nel corso del 2014, in due diverse *tranches*, la Cassa ha restituito anticipatamente i 70 mln di euro delle predette operazioni di rifinanziamento.

Il ricorso al finanziamento presso la BCE ha permesso alla Cassa di disporre di una provvista sostitutiva stabile, più coerente con la politica di bilanciamento delle scadenze prevista dalla policy aziendale.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 7.1 – Informativa sulle attività vincolate e non vincolate iscritte in bilancio (art. 443 – Orientamenti EBA, Modello A)

(valori in migliaia di euro)

Forme tecniche	Impegnate		Non impegnate		Totale 2014
	VB	FV	VB	FV	
1. Cassa e disponibilità liquide		X	1.469	X	1.469
2. Titoli di debito	2.298	2.298	120.064	124.832	122.362
3. Titoli di capitale			2.913	2.913	2.913
4. Finanziamenti		X	321.876	X	321.876
5. Altre attività finanziarie		X	5.752	X	5.752
6. Attività non finanziarie		X	13.449	X	13.449
Totale 2014	2.298	2.298	465.523	127.745	467.821
Totale 2013	96.377	96.494	424.588	96.146	X

Legenda:

VB=valore di bilancio

FV=fair value

Tavola 7.2 – Garanzie reali ricevute (art. 443 – Orientamenti EBA, Modello B)

(valori in migliaia di euro)

Forme tecniche	Impegnate	Non Impegnate	
		di cui: vincolabili	di cui: non vincolabili
1. Strumenti di capitale	-	-	-
2. Titoli di debito	-	-	901
3. Altre garanzie reali ricevute	-	-	5.521
4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS	-	165	-
Totale (T)	-	165	6.422

Tavola 7.3 – Attività vincolate/garanzie reali ricevute e passività associate (art. 443 – Orientamenti EBA, Modello C)

(valori in migliaia di euro)

	Passività associate	Attività vincolate, garanzie ricevute e titoli di debito emessi
Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati	0	2.298

TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013. In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, al fine di verificare gli effetti in termini di requisiti patrimoniali riconducibili alle diverse opzioni percorribili.

La Cassa ha deciso di utilizzare le valutazioni del merito creditizio rilasciate dall'ECAI Moody's per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nei seguenti portafogli:

- "Amministrazioni centrali e banche centrali" e, indirettamente, "Intermediari vigilati", "Organismi del settore pubblico" e "Amministrazioni regionali o autorità locali";
- "Banche multilaterali di sviluppo";
- "Organismi di investimento collettivo del risparmio";
- "Imprese e altri soggetti";

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2014, il *rating* assegnato all'Italia da parte dell'agenzia Moody's è risultato stabile rispetto all'esercizio precedente e pari a Baa2 e, conseguentemente, nell'ambito della metodologia standardizzata applicata dalla Cassa per la determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito, ciò comporta l'applicazione del fattore di ponderazione del 100% alle esposizioni non a breve termine verso o garantite da intermediari vigilati italiani, alle esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico e alle esposizioni verso o garantite da Amministrazioni regionali o autorità locali.

La tabella seguente riepiloga le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) cui la Cassa ha scelto di avvalersi nell'ambito della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito:

Portafogli	ECA / ECAI	Caratteristiche dei rating⁶
Esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Amministrazioni Regionali o Autorità locali	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Banche Multilaterali di Sviluppo	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Imprese ed altri soggetti	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio	Moody's	Solicited
Posizioni verso le cartolarizzazioni aventi un rating a breve termine	Moody's	
Posizioni verso le cartolarizzazioni diverse da quelle aventi un rating a breve termine	Moody's	

Processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

Nell'ambito della metodologia standardizzata per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, laddove una valutazione del merito di credito sia stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare all'esposizione.

⁶ Per "*solicited rating*" si intende il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo. Sono equiparati ai *solicited rating* i rating rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il soggetto abbia ottenuto un *solicited rating* dalla medesima ECAI. Per "*unsolicited rating*" si intende il rating rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

L'assegnazione ad ogni programma di emissione o linea di credito del *rating* di emissione rilasciato dall'agenzia di *rating* prescelta avviene mediante apposita procedura automatizzata.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 8.1 – Valore delle esposizioni prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (ante CRM) (art. 444 lettera e))

(valori in migliaia di euro)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE	Fattore di Ponderazione								TOTALE
	0%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	115.212	0	0	0	0	0	6.983	0	122.194
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	0	110	0	0	0	0	0	0	110
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	38	0	0	0	0	0	0	0	38
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	1.996	37.590	0	0	0	0	715	0	40.300
Esposizioni verso o garantite da imprese	0	0	0	0	0	0	157.918	0	157.918
Esposizioni al dettaglio	0	0	0	0	0	157.199	0	0	157.199
Esposizioni garantite da immobili	0	0	44.739	12.821	0	0	0	0	57.561
Esposizioni in stato di default	0	0	0	0	0	0	10.972	150	11.122
Esposizioni ad alto rischio	0	0	0	0	0	0	0	157	157
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	0	0	0	0	0	0	5.532	0	5.532
Esposizioni in strumenti di capitale	0	0	0	0	0	0	3.606	0	3.606
Altre esposizioni	1.469	13	0	0	0	0	4.374	0	5.855
Totale	118.714	37.712	44.739	12.821	0	157.199	190.098	307	561.591

Tavola 8.2 – Valore delle esposizioni dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (post CRM) (art. 444 lettera e))

(valori in migliaia di euro)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE	Fattore di Ponderazione								TOTALE
	0%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	115.578	0	0	0	0	0	6.983	0	122.561
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	0	138	0	0	0	0	0	0	138
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	215	0	0	0	0	0	0	0	215
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	1.996	37.598	0	0	0	0	715	0	40.308
Esposizioni verso o garantite da imprese	0	0	0	0	0	0	156.812	0	156.812
Esposizioni al dettaglio	0	0	0	0	0	156.284	0	0	156.284
Esposizioni garantite da immobili	0	0	44.739	12.821	0	0	0	0	57.561
Esposizioni in stato di default	0	0	0	0	0	0	10.972	150	11.122
Esposizioni ad alto rischio	0	0	0	0	0	0	0	157	157
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	0	0	0	0	0	0	5.532	0	5.532
Esposizioni in strumenti di capitale	0	0	0	0	0	0	3.606	0	3.606
Altre esposizioni	2.910	13	0	0	0	0	4.374	0	7.296
Totale	120.699	37.748	44.739	12.821	0	156.284	188.993	307	561.591

Tavola 8.3 – Valore delle esposizioni dedotte dai Fondi Propri (art. 444 lettera e))

Si omette la compilazione della tavola in quanto alla data del 31/12/2014 non sono state effettuate deduzioni dai Fondi Propri per esposizioni rappresentate da:

- Attività fiscali differite
- Strumenti di capitale di CET 1, AT 1 e T2 emessi da soggetti del settore finanziario.

TAVOLA 9 – ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO (ART. 445)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 9 – Rischio di posizione (art. 445)

(valori in migliaia di euro)

Componenti		Requisito patrimoniale rischio di mercato
A.	Rischio generico (A.1+A.2)	117
	A.1 - Titoli di debito	0
	A.2 - Titoli di capitale	117
B.	Rischio specifico (B.1+B.2+B.3+B.4)	117
	B.1 - Titoli di debito	0
	B.2 - Titoli di capitale	117
	B.3 - Posizioni verso la cartolarizzazione	0
	B.4 - Portafoglio di negoziazione di correlazione	0
	B.6 - OICR	0
Totale rischio di posizione		234

TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.

I titoli di capitale della Cassa classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” sono espressione di partecipazioni azionarie nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenute per finalità istituzionali in società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo o strumentali.

I titoli di capitale che sono classificati tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” sono quelli che la Cassa detiene con l’intento di generare profitti nel breve termine derivanti dalle variazioni dei prezzi degli stessi.

Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate

Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

1. Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene al costo alla data di regolamento (*settlement date*).

2. Criteri di valutazione

Le quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento in cui si collocano le partecipazioni azionarie della Cassa in società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo o strumentali sono investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi che la Cassa non ha intenzione di cedere ed il cui *fair value* non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

3. Criteri di cancellazione

Le attività vengono cancellate quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono deliberati nella voce “Dividendi e proventi simili”.

Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”

1. Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento (*settlement date*).

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie vengono rilevate al *fair value*; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, senza considerare i costi o proventi ad essa riferiti ed attribuibili allo strumento stesso, che vengono rilevati direttamente nel conto economico.

2. Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valorizzate al *fair value* con rilevazione delle variazioni in contropartita a conto economico.

Il *fair value* è definito dal principio contabile IFRS 13 come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.

Il *fair value* degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla data di riferimento del bilancio.

Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato.

In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono fondati su dati rilevabili sul mercato. Sono in particolare utilizzati: metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati; modelli di determinazione del prezzo di opzioni; valori rilevati in recenti transazioni comparabili ed altre tecniche comunemente utilizzate dagli operatori di mercato.

I titoli di capitale per i quali non sia possibile determinare il *fair value* in maniera attendibile, sono mantenuti al costo, rettificato a fronte di perdite durevoli per diminuzione di valore.

3. Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dal bilancio.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi sui titoli e relativi proventi assimilati sono iscritte per competenza nelle voci di conto economico relative agli interessi.

Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle variazioni del *fair value* del portafoglio di negoziazione sono classificati nel conto economico nel “Risultato netto dell’attività di negoziazione”.

TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Natura del rischio

Il rischio di tasso sul “portafoglio bancario” rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d’interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del credito, della raccolta e della finanza.

Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Cassa utilizza l’algoritmo semplificato rappresentato nell’Allegato C Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III della Circolare n. 285/13. Attraverso tale metodologia viene valutato l’impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.

A tal fine le attività e le passività vengono preventivamente classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua ed aggregate per “valute rilevanti” (le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro come se fossero un’unica valuta). Per ogni aggregato di posizioni viene quindi calcolata, all’interno di ciascuna fascia, la posizione netta, come compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un’approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L’esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell’eventualità dello *shock* di tasso ipotizzato. Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all’aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell’ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Cassa prende a riferimento uno *shift* parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall’Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. *supervisory test*.

La Cassa in relazione alle attuali condizioni di mercato considera lo *shift* parallelo della curva di +/- 200 punti base ai fini della determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie sufficiente anche ai fini dell’esercizio di *stress*. I valori assunti nella quantificazione del capitale interno in condizioni di *stress* per tale profilo di rischio corrispondono, pertanto, a quelli determinati con l’applicazione del *supervisory test*.

Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d’Italia 272/08 “Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti” e nella Circolare Banca d’Italia 115/91 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi”.

Per quanto attiene alle misurazioni del rischio tasso connesse alle dinamica dei depositi non vincolati si evidenzia che la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi sono stati ripartiti secondo le seguenti modalità:

- nella fascia “a vista”, convenzionalmente, una quota fissa del 25% (cd. “componente *non core*”)
- per il rimanente importo (cd. “componente *core*”) nelle successive otto fasce temporali (da “fino a 1 mese” a “4-5 anni”) in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

La Cassa valuta l’impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/-200 punti base sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario e determina l’indicatore di rischiosità, rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei Fondi Propri. La Banca d’Italia pone

come soglia di attenzione un valore pari al 20%. La Cassa monitora a fini gestionali interni il rispetto della soglia del 20%. Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% dei Fondi Propri, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati, la Cassa attiva opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni della Vigilanza.

Frequenza di misurazione

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, viene effettuata su base trimestrale.

La Cassa ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo. Tali misure di attenuazione e controllo trovano codificazione nell'ambito delle normative aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione in termini di capitale interno al superamento delle quali scatta l'attivazione di opportune azioni correttive. A tale proposito sono state definite:

- politiche e procedure di gestione del rischio di tasso d'interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- metriche di misurazione coerenti con la metodologia di misurazione del rischio adottata dalla Cassa, sulla base delle quali è stato definito un sistema di *early-warning* che consente la tempestiva individuazione e attivazione di idonee misure correttive;
- limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo la Cassa ha individuato nella Funzione Controllo Rischi la struttura deputata a presidiare tale processo.

Accanto all'attività di monitoraggio del rischio tasso mediante la metodologia sopra esposta, la Cassa effettua l'attività di gestione operativa avvalendosi del supporto offerto dalle reportistiche ALM mensili disponibili nell'ambito del Servizio Consulenza Direzionale fornito da Cassa Centrale Banca.

Nell'ambito dell'analisi di ALM Statico la valutazione dell'impatto sul patrimonio conseguente a diverse ipotesi di shock di tasso viene evidenziata dal Report di Sensività, nel quale viene stimato l'impatto sul valore attuale delle poste di attivo, passivo e derivati conseguente alle ipotesi di spostamento parallelo della curva dei rendimenti di +/- 100 e +/- 200 punti base. Tale impatto è ulteriormente scomposto per singole forme tecniche di attivo e passivo al fine di evidenziarne il contributo alla sensibilità complessiva e di cogliere la diversa reattività delle poste a tasso fisso, variabile e misto. Particolare attenzione viene rivolta all'analisi degli effetti prospettici derivanti dalla distribuzione temporale delle poste a tasso fisso congiuntamente alla ripartizione delle masse indicizzate soggette a tasso minimo o a tasso massimo per i diversi intervalli del parametro di riferimento.

Un'attività di controllo e gestione più sofisticata dell'esposizione complessiva al rischio tasso della Cassa avviene mediante le misurazioni offerte nell'ambito dei Reports di ALM Dinamico. In particolare si procede ad analizzare la variabilità, del margine di interesse, del patrimonio netto in diversi scenari di cambiamento dei tassi di interesse e di evoluzione della Cassa su un orizzonte temporale di 12 mesi. La simulazione impiega un'ipotesi di costanza delle masse all'interno dell'orizzonte di analisi dei 12 mesi, in contesti di spostamento graduale del livello di tassi pari a +/- 100 punti base, andando a isolare la variabilità di margine e patrimonio nei diversi contesti. La possibilità di mettere a fuoco il contributo al risultato complessivo fornito dalle poste a tasso fisso, indicizzato ed amministrato dalla Cassa consente di apprezzare il grado di rigidità del margine in un contesto di movimento dei tassi di mercato e di ipotizzare per tempo possibili correttivi.

Le analisi di ALM vengono presentate mensilmente dalla Funzione Controllo Rischi al Consiglio di Amministrazione, anche a supporto delle periodiche valutazioni sull'esposizione al rischio tasso della Cassa.

Il modello di misurazione del rischio di tasso d'interesse fornito da Cassa Centrale Banca non viene utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali, ma rappresenta uno strumento interno a supporto della gestione e del controllo del rischio.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 11 – Capitale interno e indice di rischio (art. 448)

(valori in migliaia di euro)

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	Valori al 31/12/2014
A. Capitale interno:	
Totale capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse	202
B. Fondi propri	59.081
C. Indice di rischio (A/B)	0,34%

TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione

Il 18 novembre 2014 la Banca d'Italia ha emanato il 7° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 novembre 2013, con il quale è stato inserito - nella Parte I, Titolo IV, "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi" - il Capitolo 2, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (nel seguito, per brevità, "le Disposizioni"). Con tale aggiornamento l'Organo di Vigilanza ha recepito le previsioni della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione tenendo conto dei venti indirizzi concordati nelle sedi internazionali (tra cui quelli dell'Autorità Bancaria Europea - ABE e del *Financial Stability Board* - FSB) nonché della prassi applicativa e delle evoluzioni del mercato.

In ossequio a quanto previsto dalla normativa, le politiche e le prassi di remunerazione che la Cassa ha adottato sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Cassa e la Categoria nel suo complesso.

Le politiche citate si fondano sul rispetto della vigente normativa e si ispirano ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. In particolare, il sistema di remunerazione e incentivazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) - Credito Cooperativo - Società Cooperativa si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivare qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della Cassa, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, l'attività di controllo;
- attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Cassa;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela.

La Cassa, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Vigilanza ha definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni normative e in applicazione del criterio di proporzionalità dalle stesse richiamato.

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Cassa - del suo modello giuridico e di *business* e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali può risultare esposta. A tale ultimo proposito la Cassa, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria, non persegue attività speculative e adotta un modello operativo tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della Cassa si rivolge prevalentemente nei confronti dei soci e in un contesto di forte radicamento nel territorio, di cui è espressione. Sotto il profilo organizzativo, la Cassa si avvale anche dei servizi offerti dalle strutture di secondo livello del Credito Cooperativo, che offrono servizi conformi ad un quadro normativo in crescente evoluzione, onde conseguire più elevati gradi di efficienza operativa con una struttura organizzativa snella e di ridotta complessità.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza che il totale del proprio attivo si colloca ben al di sotto del valore di 3,5 miliardi e che la Cassa non rientra nella definizione di banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU, costituendo, quindi "intermediario minore", la stessa ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui:

- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile, essendo escluso il pagamento in strumenti finanziari;
- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo il rispetto dei principi ivi contenuti inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppure con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca (c.d. meccanismi di *malus*);
- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Cassa non ha istituito il Comitato Remunerazioni nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, mantenendo le relative funzioni in capo al medesimo organo amministrativo secondo quanto previsto nel Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.3.1 della Circolare 285/2013. In particolare, a integrazione dei compiti già ricadenti sullo stesso, si evidenziano i seguenti:

- vigilare direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- assicurare il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- fornire adeguato riscontro sull'attività svolta all'Assemblea;
- accertare che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Cassa siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità.

Ciò premesso, la Cassa ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva ovvero individuale, applicabile.

La Cassa ha condotto, sulla base dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014 n.604, un'autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Cassa) sulla cui base ha individuato i seguenti soggetti:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Sostituto del Direttore Generale (anche quale responsabile del Servizio Crediti);
- i responsabili delle Funzioni aziendali di controllo di seguito indicati: il responsabile della Funzione Controllo Rischi (anche quale referente interno delle Funzioni esternalizzate di Internal Auditing e di IT Auditing); il responsabile della Funzione Compliance; il responsabile della Funzione Antiriciclaggio (anche quale responsabile del Servizio Ispettorato);
- i responsabili delle unità operative rilevanti di seguito indicati: il responsabile del Servizio Finanza; il responsabile del Supporto Filiali; i Preposti delle filiali con più di tre addetti (Borgo San Giacomo, Orzinuovi, Orzivecchi, Quinzano d'Oglio).

Amministratori

Gli Amministratori sono destinatari di un compenso stabilito dall'Assemblea in forma di gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo; essi hanno altresì diritto, come previsto dallo statuto sociale, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato (in caso di rimborsi chilometrici viene fatto riferimento a quanto previsto per il personale dipendente nel CCNL del Credito Cooperativo). Essi non sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche.

L'Amministratore Indipendente effettivo e l'Amministratore Indipendente supplente, nominati dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle attività previste dalle Disposizioni di Vigilanza sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, sono destinatari di una remunerazione annua

onnicomprensiva stabilita dall'Assemblea dei soci e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio di tale funzione, facendo riferimento, in caso di rimborsi chilometrici, a quanto previsto per il personale dipendente nel CCNL del Credito Cooperativo.

Fermo quanto sopra previsto, qualora nell'espletamento del mandato, gli Amministratori siano individualmente chiamati dal Consiglio di Amministrazione a svolgere compiti specifici e permanenti, essi sono destinatari di una ulteriore remunerazione annua onnicomprensiva stabilita dall'Assemblea dei soci e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dei compiti specifici, facendo riferimento, in caso di rimborsi chilometrici, a quanto previsto per il personale dipendente nel CCNL del Credito Cooperativo.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina altresì ai sensi degli articoli. 2389 c.c. e 39 dello statuto sociale, la remunerazione del Presidente e del Vice Presidente, correlandone la remunerazione all'impegno e alla responsabilità assunte. L'impegno è, in particolare, ravvisabile nelle disposizioni di statuto (articoli 26 e 40) che attribuiscono al Presidente un ruolo di coordinamento dei lavori dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, il Presidente si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati eventualmente costituiti, e comunque quale soggetto che indirizza l'attività degli organi collegiali. A questa funzione si aggiungono i compiti propri di legale rappresentante della società attribuiti al Presidente da norme statutarie e dal codice civile. Infine, nella specifica realtà della Cassa, il Presidente è anche chiamato ad un particolare impegno nella relazione con la base sociale della stessa.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per il Vice Presidente sia per i profili di sostituzione del Presidente (articolo 40, quarto comma, dello statuto) che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali.

In nessun caso l'ammontare della complessiva remunerazione del Presidente supera la remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

Sindaci

I Sindaci sono destinatari di un compenso stabilito dall'Assemblea in forma di remunerazione annua onnicomprensiva, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni (in caso di rimborsi chilometrici viene fatto riferimento a quanto previsto per il personale dipendente nel CCNL del Credito Cooperativo). Essi non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali.

Personale dipendente

Nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d'Italia, il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione a favore del personale dipendente mira a pervenire a sistemi di remunerazione in linea con gli indirizzi e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali opportunamente corretti per tenere conto dei rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari per fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da non creare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi.

Il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle deliberazioni assunte in materia dall'Assemblea e della normativa legale e contrattuale applicabile. Esso si compone di una quota fissa, ossia stabile e non aleatoria, e di una quota variabile, che può ridursi o azzerarsi in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi assunti. L'incidenza della retribuzione complessiva annua lorda variabile rispetto alla retribuzione complessiva annua lorda fissa deve essere opportunamente bilanciata, per favorire una corretta propensione verso i risultati e l'efficienza e garantire un'adeguata flessibilità nella struttura dei costi. Essa in ogni caso è contenuta entro limiti massimi prestabiliti dall'Assemblea con riguardo alle diverse categorie professionali e figure aziendali.

I criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. I parametri utilizzati per determinare la componente variabile della remunerazione sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Il personale interessato è informato in anticipo di tali parametri. I criteri su cui si basano le valutazioni sono chiari e predeterminati e il processo decisionale è adeguatamente documentato e reso trasparente a ciascun soggetto interessato.

Il Consiglio di Amministrazione accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Cassa siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità; riesamina con periodicità annuale le politiche di remunerazione ed è responsabile della loro corretta attuazione.

L'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Cassa trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni di controllo e di quelle chiamate a gestire le risorse umane, alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive.

In particolare, l'attuazione delle politiche di remunerazione adottate è soggetta a verifica da parte delle funzioni di controllo interno, ciascuna secondo le rispettive competenze:

- la Funzione Compliance, effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verifica inoltre che l'eventuale sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico adottato dalla Cassa, nonché degli standard di condotta alla stessa applicabili, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- la funzione di revisione interna (Internal Auditing) verifica, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio della Cassa. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea;
- la Funzione Controllo Rischi supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della Cassa e che gli eventuali incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della stessa.

La pianificazione delle attività delle Funzioni Compliance e Internal Auditing tiene conto dei citati compiti di verifica. Entrambe le funzioni devono riferire sui risultati delle verifiche compiute al Consiglio di Amministrazione per l'adozione di eventuali misure correttive. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea.

Collaborazioni e incarichi professionali

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

Informazioni sul collegamento tra la remunerazione e i risultati

In funzione delle peculiarità già richiamate con riferimento al modello operativo della Cassa, il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è in misura largamente prevalente di carattere fisso e invariabile - cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

La retribuzione variabile è prevista per il solo personale dipendente e si compone delle seguenti voci:

- premio di risultato ovvero premio annuale per i dirigenti, previsti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al credito cooperativo;
- ulteriori erogazioni *una tantum*, di natura discrezionale e non continuativa, che possono coinvolgere uno o più soggetti, con cui si premiano prestazioni lavorative particolarmente meritevoli o erogate in occasione di speciali ricorrenze od eventi.

Salvo diverso avviso dei Commissari, nel caso in cui la Cassa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o gestione provvisoria, la remunerazione variabile complessiva, riconosciuta o effettivamente erogata è azzerata.

E' inoltre prevista la possibilità di riconoscere, in casi eccezionali e limitatamente al primo anno di impiego, le seguenti forme di remunerazione variabile garantita:

- in occasione della definizione della lettera di impegno ad assumere, la possibilità di corrispondere un compenso a fronte dell'impegno a instaurare, in un momento successivo e in esclusiva, un rapporto di lavoro con la Cassa (cd. *sign on bonus*);
- in occasione dell'instaurazione del rapporto, un compenso di ingresso (cd. *welcome bonus*).

Dette erogazioni non possono comunque eccedere il 30 per cento della retribuzione annua lorda fissa del neo assunto.

La Cassa può stipulare con il personale accordi individuali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - anche al fine di minimizzare il rischio di eventuali oneri aziendali connessi a vertenze - che prevedano il riconoscimento di un'incentivazione all'esodo anche con criteri e modalità riconducibili alle previsioni contrattuali vigenti (collegio arbitrale, indennità supplementare). L'importo dell'incentivazione non può in ogni caso essere superiore a tre annualità di retribuzione annua lorda fissa del dipendente interessato.

A conclusione del rapporto di lavoro, la Cassa può altresì prevedere a favore di taluni dipendenti delle diverse categorie professionali distintisi particolarmente per merito e fidelizzazione all'azienda, la corresponsione di un riconoscimento economico per l'impegno lavorativo profuso, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto. In tal caso, il riconoscimento corrisposto non può comunque essere superiore a una annualità di retribuzione annua lorda fissa del dipendente interessato.

Per tutto il personale sono previste specifiche clausole di *claw back* in virtù delle quali, in caso di comportamenti fraudolenti o di colpa grave, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, degli eventuali *bonus* riconosciuti e/o pagati (sia a pronto che in modalità differita) a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto ai tre anni successivi alla corresponsione del *bonus*.

Sono inoltre ammesse clausole contrattuali in forza delle quali la Cassa, nel caso in cui receda anticipatamente dal rapporto di lavoro, si impegna a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine rapporto (che può consistere in mensilità di preavviso ulteriori rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, cd. *golden parachute*). Tali clausole - se ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione - sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della Cassa. In ogni caso, i compensi erogati a tale titolo sono collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti, sono limitati al massimo a 12 mensilità della retribuzione lorda fissa del dipendente interessato e sono assoggettati a meccanismi di correzione *ex post* operanti attraverso l'apposizione di clausole di *claw back* e, per i soggetti appartenenti alla categoria del "personale più rilevante", di differimento (*malus*).

Inoltre, i compensi pattuiti tra la Cassa ed il "personale più rilevante" in vista o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti a:

- collegamento alla *performance* realizzata ed ai rischi assunti dalla persona e dalla Cassa;
- differimento (*malus*) secondo i seguenti criteri: fino a 10 mila euro, nessun differimento; oltre 10 mila euro, la metà della parte eccedente i 10 mila euro va differita a due anni;

- clausole di *claw back* che prevedono l'obbligo di restituzione, in tutto o in parte, degli eventuali bonus riconosciuti e/o pagati (sia a pronto che in modalità differita) a titolo incentivante, laddove abbia determinato o concorso a determinare: i) comportamenti dai quali è derivata una perdita significativa a danno della Cassa; ii) violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 del TUB, per le categorie di personale per le quali rilevano, o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53 - commi 4 e seguenti - del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; iii) comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Cassa.

L'obbligo di restituzione è circoscritto a tre anni successivi alla corresponsione del *bonus*.

Tali ultime regole possono essere derogate in occasione di operazioni straordinarie o processi di ristrutturazione aziendale a condizione che:

- le operazioni in argomento rispondano esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e di razionalizzazione della compagine del personale;
- siano di ammontare non superiore a 100.000 euro;
- prevedano meccanismi di *claw back* che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o colpa grave a danno della Cassa.

In talune circostanze possono essere stipulati patti di stabilità (cd. *retention bonus*) ossia pattuizioni individuali in forza delle quali, a fronte della corresponsione di specifica remunerazione, le parti vincolano il rapporto di lavoro a una durata determinata, attraverso la limitazione temporale della facoltà di recesso del lavoratore ovvero prevedendo un periodo di preavviso di dimissioni più elevato rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva. Benché non correlati a obiettivi di *performance*, tali *bonus* devono essere soggetti a riduzione in relazione alla sana e prudente gestione, alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, ai livelli di fondi propri e di liquidità, agli obiettivi di *compliance* normativa e regolamentare.

Ove ne ricorrano i presupposti, la Cassa può attivare per la generalità dei dipendenti incentivi all'esodo rispondenti a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale, finalizzati a favorire l'adesione a misure di sostegno previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. La relativa definizione non dovrà produrre effetti distorsivi *ex ante* sui comportamenti del personale e dovrà prevedere clausole di *claw back* della durata di tre anni per i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave.

Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile

Fermo quanto già illustrato con riguardo alla determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci, di seguito si richiamano le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, distintamente per le diverse categorie interessate.

Direttore Generale e altri Dirigenti

Il trattamento economico riconosciuto al **Direttore Generale e agli altri Dirigenti** è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al quale compete la loro nomina e la determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'articolo 35 dello statuto sociale. Esso è individuato - previa verifica della sua sostenibilità economica e patrimoniale - in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Cassa. Detto trattamento economico consta di una parte fissa e invariabile - cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti - e di una parte variabile.

La parte fissa si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali (quali, ad esempio, emolumenti *ad personam* riconosciuti al fine di acquisire o

mantenere presso la Cassa particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo;

- *benefit*: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattauzioni individuali e comprendono buoni pasto e titoli di viaggio.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei dirigenti sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Una parte del trattamento economico, come anticipato, è di carattere variabile, correlata a risultati aziendali o individuali e comprende:

- **premio annuale** erogato, sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'articolo 18 del CCNL Dirigenti. Poiché la disposizione contrattuale citata non esprime parametri specifici a cui è collegato il premio in parola, riferendosi, in via generica, ai "risultati aziendali conseguiti", la quantificazione dello stesso avviene in considerazione dei seguenti criteri atti ad assicurare la correlazione del premio all'effettività/stabilità di detti risultati in termini di performance misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese:
 - premio annuale del Direttore Generale: ammontare del premio di risultato previsto per la categoria dei Quadri Direttivi di 4° livello retributivo moltiplicato per 2,6;
 - premio annuale degli altri Dirigenti: ammontare del premio di risultato previsto per la categoria dei Quadri Direttivi di 4° livello retributivo moltiplicato per 1,3;
- **ulteriori erogazioni** una tantum connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione, che possono coinvolgere uno o più soggetti, con cui si premia una prestazione particolarmente significativa per qualità e per importanza oppure il compimento di un progetto o, in genere, di un incarico oppure che vengono corrisposte in occasione di particolari ricorrenze o di eventi di carattere straordinario.

Al fine di assicurare un prudente equilibrio fra la componente fissa e variabile della remunerazione, per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, il rapporto fra la parte variabile, rappresentata dagli emolumenti sopra indicati, e la retribuzione annua lorda globale non può superare il limite del 50 per cento sia per il Direttore Generale che per gli altri Dirigenti.

Al Direttore Generale e agli altri Dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'articolo 2120 c.c. e dall'articolo 58 del CCNL Dirigenti.

Quadri Direttivi e Aree Professionali

Il trattamento economico applicato al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e alle Aree Professionali si compone di una parte fissa e invariabile - cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti - e di una parte variabile. La parte fissa si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattauzioni individuali (quali, ad esempio, emolumenti *ad personam* riconosciuti al fine di attrarre o mantenere presso la Cassa particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo);
- *benefit*: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattauzioni individuali e comprendono buoni pasto e titoli di viaggio.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore del personale appartenente ai Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlata a risultati aziendali o individuali e comprende:

- l'erogazione prevista dall'articolo 48 del CCNL di categoria, denominata "Premio di risultato", definita dal secondo livello di contrattazione collettiva, in base ai parametri stabiliti dagli Accordi Collettivi Nazionali, ritenuti conformi alle Disposizioni della Banca d'Italia. Il "Premio di risultato" è calcolato rapportando i risultati conseguiti dalla Cassa nell'anno di misurazione con quelli ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti, tenuto conto della fascia di appartenenza della Cassa medesima, determinata attraverso il confronto con i risultati medi delle BCC-CR lombarde. Per tale motivo la corresponsione e l'ammontare del "premio" non sono preventivabili;
- ulteriori erogazioni una tantum connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale, non continuativa, riconosciute in unica soluzione, che possono coinvolgere uno o più soggetti, con cui si premia una prestazione particolarmente significativa per qualità e per importanza oppure il compimento di un progetto o, in genere, di un incarico oppure che vengono corrisposte in occasione di particolari ricorrenze o di eventi di carattere straordinario.

Al fine di assicurare un prudente equilibrio fra la componente fissa e variabile della remunerazione, per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, il rapporto fra la parte variabile, rappresentata dagli emolumenti sopra indicati, e la retribuzione annua lorda globale non può superare il limite del 25 per cento.

Infine ai Quadri Direttivi e alle Aree Professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'articolo 2120 c.c. e dall'articolo 83 del relativo CCNL di categoria.

Funzioni aziendali di controllo

Oltre a quanto specificamente previsto in ragione dell'inquadramento contrattuale, la retribuzione dei responsabili e del personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo è adeguata al ruolo ricoperto tenuto conto dei requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza richiesti.

La Cassa non ha adottato meccanismi di incentivazione rivolti a detto personale.

Per assicurare un prudente equilibrio fra la componente fissa e variabile della remunerazione e per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, anche il rapporto fra la parte variabile degli emolumenti previsti per i responsabili ed il personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo e la retribuzione annua lorda globale non può superare il limite del 25 per cento.

I criteri di conferimento degli **incarichi professionali e di collaborazione** sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte a tali soggetti sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta anche in considerazione delle specifiche condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili. In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la Cassa, tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai collaboratori a progetto il compenso viene stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal CCNL applicabile per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione.

Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione

Si rinvia a quanto già illustrato in precedenza con riguardo alle caratteristiche delle componenti variabili della remunerazione e ai meccanismi di relativo riconoscimento.

Si precisa che nessuna componente variabile viene corrisposta attraverso piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari.

Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria

Le politiche e i sistemi di remunerazione adottati si incardinano nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle Risorse Umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni.

Sono pertanto improntate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. Riguardo ai principali parametri utilizzati si rinvia a quanto già illustrato in precedenza.

Si precisa che non sono erogate prestazioni non monetarie.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 13.1 – Remunerazione per aree di attività (art. 450 lettera g))

(valori in migliaia di euro)

Aree di <i>business</i>	Retribuzione totale lorda dell'esercizio	
	Personale più rilevante	Restante personale
Amministratori	49	
Sindaci	55	
Direttore Generale e Responsabili delle principali linee di <i>business</i>	436	
Responsabili delle funzioni di controllo interno	181	
Altri dipendenti		2.823

Tavola 13.2 – Componenti fisse e variabili della remunerazione liquidate dell’esercizio (art. 450 lettera h) punti i), ii))

(valori in migliaia di euro)

Personale più rilevante	Componenti fisse della remunerazione		Componenti variabili della remunerazione					
	Numero beneficiari	Importo	Numero beneficiari	Importo				Totale
				contanti	azioni	strumenti finanziari collegati alle azioni	altre tipologie	
Amministratori	7	49	7	0	0	0	0	49
Sindaci	3	55	3	0	0	0	0	55
Direttore Generale e Responsabili delle principali linee di business	3	413	3	23	0	0	0	436
Responsabili delle funzioni di controllo interno	3	169	3	12	0	0	0	181

Tavola 13.3 – Quota di remunerazioni differite (art. 450 lettera h) punti iii), iv))

La Cassa nel corso dell’anno 2014 non ha liquidato ad alcun dipendente remunerazioni differite.

Tavola 13.4 – Indennità di inizio e fine rapporto (art. 450 lettera h) punti v), vi))

La Cassa nel corso dell’anno 2014 non ha liquidato ad alcun dipendente indennità di inizio e fine rapporto.

Tavola 13.5 – Remunerazioni extra soglia (art. 450 lettera i))

L’informativa richiesta ai sensi dell’art. 450, lett. i) non viene fornita in quanto per la Cassa non sono presenti soggetti che hanno beneficiato per l’anno 2014 di retribuzione annua pari o superiore ad 1 milione di euro.

TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”

La Cassa ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio non riconosciute ai fini di mitigazione del rischio di credito. In particolare ha stipulato con il Gruppo Bancario Iccrea:

- accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Cassa ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).

Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Cassa ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa. In particolare:

- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono stati affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono stati sviluppati e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono chiaramente documentate e divulgate.

Per quanto concerne le forme di garanzia reale, la Cassa accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

- garanzie ipotecarie: ipoteca su immobili residenziali (categorie catastali da A1 ad A8, A11, C2 e C6); ipoteca su immobili non residenziali (tutte le altre categorie catastali);
- garanzie finanziarie: pegno su titoli obbligazionari; pegno su titoli azionari quotati; pegno su libretti/certificati di deposito; pegno su depositi in contanti; pegno su depositi in oro; pegno su polizze assicurative vita.

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli. In tale ambito, la Cassa ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:

- alla non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato dell'esecuzione della stima dell'immobile;
- alla presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia;
- alla messa in opera di un'adeguata sorveglianza sul valore dell'immobile, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;

- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (*loan-to-value*): 80 per cento per gli immobili residenziali e 50 per cento per quelli commerciali. Qualora venga superato tale limite deve essere valutata l'opportunità di richiedere un'adeguata garanzia integrativa;
- alla destinazione d'uso dell'immobile e alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali, annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento dei fondi propri della Cassa la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Cassa, sulla base delle politiche e processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e deleghe operative definite, indirizza l'acquisizione delle stesse esclusivamente a quelle aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il *fair value* con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del *fair value* stesso).

La Cassa ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi); qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

Nell'ambito delle politiche di rischio aziendali sono state definite maggiorazioni prudenziali rispetto all'affidamento da concedere in considerazione della tipologia degli strumenti finanziari posti a garanzia.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio mensile del *fair value* dello strumento finanziario a. Viene richiesto l'adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.

Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Cassa

Come già detto in precedenza la Cassa accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

- garanzie ipotecarie: ipoteca su immobili residenziali (categorie catastali da A1 ad A8, A11, C2 e C6); ipoteca su immobili non residenziali (tutte le altre categorie catastali);
- garanzie finanziarie: pegno su titoli obbligazionari; pegno su titoli azionari quotati; pegno su libretti/certificati di deposito; pegno su depositi in contanti; pegno su depositi in oro; pegno su polizze assicurative vita.

Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Cassa, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute a fini CRM, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto, condividendone quindi tutte le fasi in cui è composto.

Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito

La Cassa non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e *partner* societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di

imprese individuali e/o persone fisiche, anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, ecc.) la Cassa acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da consorzi fidi di appartenenza. Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della normativa prudenziale.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria dovrà estendersi anche a questi ultimi. In particolare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo, si sottopone a verifica e analisi:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario;
- le informazioni presenti nel sistema informativo della Cassa;
- l'eventuale appartenenza ad un gruppo e la relativa esposizione complessiva.

Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.

Come già osservato in precedenza, la concentrazione maggiore si riscontra sulla tipologia di garanzia, piuttosto che sul singolo soggetto garante: infatti, l'incidenza maggiore è dovuta alle garanzie ipotecarie che, tuttavia, considerando l'elevata numerosità delle operazioni della specie e la notevole granularità di tale portafoglio, non si ritiene esponano la Cassa a particolari rischi di concentrazione.

A dicembre 2014 il 75,38 per cento delle esposizioni verso la clientela risultava assistito da forme di protezione del credito, di cui il 59,58 per cento da garanzie reali e il 15,80 per cento da garanzie personali. La principale concentrazione di garanzie reali (soprattutto ipotecarie) è legata a finanziamenti a clientela *retail* (a medio e lungo termine).

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 15 f) g) – Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito (art. 453 lettere f), g))
(valori in migliaia di euro)

Portafoglio delle esposizioni garantite	Valore prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale
		Protezione del credito di tipo reale			Protezione del credito di tipo personale		
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale	Garanzie reali assimilate alle personali	Garanzie personali	Derivati creditizi	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	122.194	367	-	-	-	-	367
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	110	-	-	-	28	-	28
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	38	177	-	-	-	-	177
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	40.300	8	-	-	-	-	8
Esposizioni verso o garantite da imprese	157.918	-	-	-	-	-	-
Esposizioni al dettaglio	157.199	-	-	-	-	-	-
Esposizioni garantite da immobili	57.561	-	-	-	-	-	-
Esposizioni in stato di default	11.122	-	-	-	-	-	-
Esposizioni ad alto rischio	157	-	-	-	-	-	-
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	5.532	-	-	-	-	-	-
Esposizioni in strumenti di capitale	3.606	-	-	-	-	-	-
Altre esposizioni	5.855	1.423	-	-	-	-	1.423
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	-	-	-	-	-	-	-

TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Cassa, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach* – BIA).

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15 per cento) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate :

- interessi e proventi assimilati;
- interessi e oneri assimilati;
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso;
- proventi per commissioni/provvigioni;
- oneri per commissioni/provvigioni;
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie;
- altri proventi di gestione.

L'art 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante vengano apportate le seguenti correzioni:

- a. le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da soggetti “terzi” - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- b. le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- c. le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
 - i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
 - ii. i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
 - iii. i proventi derivanti da assicurazioni.

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15 per cento la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Cassa ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.